

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: - La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 - Milano - -P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. - Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile per Aziende Operanti nel Life Science

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza che si rivolge ad aziende operanti nel settore del Life Science a copertura della responsabilità civile dell'Assicurato verso terzi, verso prestatori di lavoro ed in conseguenza di difetto di prodotto.



Che cosa è assicurato?

- ✓ L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire per danni a prestatori di lavoro da esso dipendenti in seguito ad infortuni dagli stessi sofferti in conseguenza di un fatto dannoso verificatosi in relazione ad un rischio assicurato ai sensi di polizza (garanzia RCO)
 - ✓ L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire per danni involontariamente causati a terzi derivanti da morte, lesioni personali e danneggiamento a cose, compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato a seguito di fatto doloso commesso da persone delle quali lo stesso Assicurato debba rispondere (garanzia RCT)
 - ✓ L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire per danni causati a terzi da difetto dei prodotti assicurati dopo la loro messa in circolazione o da servizi prestati dallo stesso (garanzia RCP)
- L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire per danni patrimoniali involontariamente causati a terzi derivante da difetto dei prodotti e/o servizi assicurati o da mancato funzionamento/mancata prestazione dei prodotti e/o servizi assicurati a seguito di atto illecito commesso nello svolgimento dell'attività indicata in polizza (opzionale)
- L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire per danni alle proprietà intellettuali, alla privacy o alla reputazione a seguito di atto illecito commesso nello svolgimento dell'attività indicata in polizza (opzionale)

L'Assicuratore risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabiliti in polizza (c.d. massimale).

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Danni derivanti da azioni od omissioni dolose dell'Assicurato, violazione intenzionale di leggi, regolamenti o disposizioni di diritto civile o consuetudinario
- ✗ Danni, perdite, costi e spese derivanti dalla partecipazione a sperimentazioni cliniche
- ✗ Danni derivanti da guerra e terrorismo
- ✗ Danni derivanti dalla fornitura di servizi sanitari
- ✗ Danni, perdite, costi e spese causati da amianto, silice o polveri miste
- ✗ Danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi
- ✗ Danni derivanti da perdita d'uso, modifica, eliminazione, ispezione, ritiro, rimozione, riparazione, sostituzione o richiamo di un prodotto assicurato o di un bene contenente/incorporante un prodotto assicurato
- ✗ Danni derivante da violazione di leggi o regolamenti in materia di anti-trust o anti-competizione

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono applicabili franchigie e sottolimiti di indennizzo specifici per ogni sezione
- ! La polizza prevede limitazioni temporali relativamente a quali richieste di risarcimento sono indennizzabili: la garanzia opera in base alla data di presentazione della richiesta di risarcimento (claims made)

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ Mondo intero, con possibilità di includere o escludere USA relativamente alla garanzia RCP seguito accordo con l'Assicuratore



Che obblighi ho?

- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore
- Denunciare il sinistro nel più breve tempo possibile non oltre 9 giorni da quando se ne viene a conoscenza e fornire tutte le informazioni e la collaborazione necessarie per la gestione del sinistro da parte dell'Assicuratore



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato all'Assicuratore tramite l'Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente all'Assicuratore tramite assegno bancario, postale o circolare non trasferibile, ordine di bonifico o denaro contante con il limite di Euro 750 annui



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura termina con la scadenza del periodo di assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

La polizza prevede il rinnovo tacito se non disdettata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata inviata entro 30 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo in corso. La polizza prevede inoltre il diritto di recesso di entrambe le Parti (Contraente e Assicuratore) dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, da esercitarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di 60 giorni.

Assicurazione Responsabilità Civile

CHUBB®

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: Controllo di Assicurazione Responsabilità Civile per Aziende Operanti nel Life Science

DIP Aggiuntivo realizzato in data: Febbraio 2026. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato al (27 Marzo 2024), il patrimonio netto della società è pari a (€ 3.003.305.813), mentre il risultato economico di periodo ammonta a (€ 813.088.466). Il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa è pari al (176 %). Per ulteriori informazioni consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFRCR) disponibile al seguente link: (<https://www.chubb.com/uk-en/about-us-uk/europe-financialinformation.html>).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'Impresa non sarà tenuta a garantire la copertura Assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o Risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o Risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Impresa o la sua Capogruppo/Società Controllante o altre società del Gruppo a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori previsti da leggi, disposizioni o regolamenti dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America
- ! La copertura è soggetta all'applicazione di una franchigia, indicata nella proposta formulata dall'Impresa



Che obbligo ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Denuncia di sinistro:

Cosa fare in caso di sinistro?	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
	Assistenza diretta/in convenzione: La polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.
	Gestione da parte di altre imprese: La polizza non prevede la gestione dei sinistri da parte di altre imprese.
	Prescrizione: I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all'art. 2952 Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Dichiarazione inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Obblighi dell'Impresa	La polizza non prevede un termine entro il quale l'Impresa si impegna a pagare l'indennizzo all'Assicurato.



Quando e come devo pagare?

Premio	- Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo calcolato sulla base dell'elemento variabile indicato in polizza (retribuzioni e/o fatturato), ed è regolato alla fine di ogni periodo assicurativo sulla base delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo, fermo il premio minimo comunque dovuto anche in caso di differenza passiva - Il premio è comprensivo di imposta ai sensi di legge - Non sono previsti meccanismi di adeguamento automatico del premio e delle somme assicurate
---------------	--



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	- In merito alla durata dell'assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - Non sono previsti periodi di carenza contrattuale
Sospensione	La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	La polizza non prevede casi in cui il Contraente o l'Assicurato possano risolvere il contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Persone giuridiche.



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 20%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, alla Società, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: ufficio.reclami@chubb.com L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en..

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso: all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso. (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	La polizza prevede che qualora insorga una controversia fra l'Assicurato e l'Impresa circa l'opportunità di transare una richiesta di risarcimento o di proporre appello a un giudizio o una decisione ad esse relative, l'Impresa avrà la facoltà di avvalersi del consulto con un consulente legale scelto dall'Impresa tra consulenti legali di comprovata esperienza. Qualora tale consulente consigli, tenuto conto di tutte le circostanze, di tentare una transazione l'Impresa, dopo aver essersi consultato con l'Assicurato e averne ricevuto il consenso scritto, tenterà la transazione seguendo il consiglio del consulente legale. Ove tale tentativo di transazione non abbia successo, l'Impresa continuerà a tenere indenne l'Assicurato ai sensi di tutti i termini, le condizioni, le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni di Assicurazione. Si precisa che l'Assicurato non sarà tenuto ad accettare la raccomandazione formulata dal consulente legale. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retailfinancial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it .

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Regime Fiscale	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le operazioni di assicurazione effettuate interamente in Italia usufruiscono del regime di esenzione Iva, di cui all'articolo 10, n.2 del DPR n. 633/72 che recepisce la Direttiva n. 2006/112/CE e sono soggette ad un'imposta sul premio assicurativo di cui alla Legge n. 1216/1961.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il Contraente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire

	informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: (https://www.chubb.com/content/dam/it/tabella-delle-patologie-oblio-oncologico.pdf).
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il Contraente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Per Aziende Life Science

Ediz. 12.02.2026

CHUBB®

Polizza di Assicurazione Life Science

Responsabilità Civile Terzi, Prestatori d'Opera, Prodotti e Professionale (E&O)

Ediz. 15.06.2022

COLLABORATORE	RAMO	POLIZZA NR.	Emessa in 2 esemplari [Sigle]
SOAR0001	Error!	ITCANP96998	il 27 febbraio 2026
Sost./Rinn. Pol. Nr. [Sost./Pol.]			in Città

ASSICURATO / CONTRAENTE Eleven Srl	C.F.	Error! No document variable supplied.
DOMICILIO Via Flaminia 999 - 00189 ROMA - Error! No document variable supplied.		Error! No document variable supplied.

DURATA DELL'ASSICURAZIONE	Data di effetto:	Data di scadenza:
Anni [Anni] Mesi [Mesi] Giorni [Giorni]	ore 24 del 02/02/2014	ore 24 del 02/02/2014
Rateazione Rateazione Con scadenza successiva al	Scad_succ Con inizio dalla scadenza del	Prima_scad

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'ASSICURATO: Vedi "SCHEMA DI **POLIZZA**"**MASSIMALI ASSICURATI**Vedi "SCHEMA DI **POLIZZA**"

Le spese legali di difesa di cui all'Art. 71) delle Norme Generali di Assicurazione sono in aggiunta ai Massimali.

CONTEGGIO DEL PREMIOVedi anche "SCHEMA DI **POLIZZA**"

Sezioni 1 e 2 R.C.T./O. - Preventivo Retribuzioni	€	0,00	x 0,0000 %	€	0,00
Sezione 3 R.C. Prodotti - Preventivo Fatturato Europa/Altri Paesi	€	0,00	x 0,0000 %	€	0,00
R.C. Prodotti - Preventivo Fatturato USA e Canada	€	0,00	x 0,0000 %	€	0,00
Sezione 4 - E & O / Preventivo Fatturato Europa/Altri Paesi	€	0,00	x 0,0000 %	€	0,00

Rateo: dal 01-01-2018 al 01-01-2019 - (gg 360/360) di	Premio imponibile annuo	€	0,00
€ 0,00 pari a € 0,00			

Premio imponibile minimo dovuto alla Società per ogni anno o minor periodo € 0,00

RATE	Imponibile	Imposte	Totale
Alla Firma Euro	0,00	0,00	0,00
Successive Euro	0,00	0,00	0,00

L'**Assicurato** ai sensi ed agli effetti degli Artt. 1892-1893 del C.C. dichiara che:

- a) E' stato **Assicurato** con altre **Società** per rischi analoghi NO ☐ SI ☐
- b) Ha subito Sinistri nel corso degli ultimi 5 anni per i rischi Assicurati NO ☐ SI ☐
- c) Per i rischi oggetto della presente **Polizza**, ha avuto stornati contratti da altre **Società** NO ☐ SI ☐

L'Assicurazione è stipulata in base alle dichiarazioni rese dall'**Assicurato** nella proposta-questionario ove prevista che forma parte integrante del contratto e viene prestata alle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione nonché alle condizioni di cui agli allegati e l'allegato "NORME DA SEGUIRE IN CASO DI SINISTRO" che formano pure parte integrante del contratto. La presente **Polizza** è formata da nr. _____ pagine.

IL CONTRAENTE

Chubb European Group SE
Rappresentanza Generale per l'Italia
 Il Legale Rappresentante
 Orazio Rossi

Il **premio** alla firma è stato pagato a mie mani oggi _____ **L'Intermediario** _____

INDICE DELLE SEZIONI OPERANTI
(SE CONTRASSEGNALE DA X)

SEZIONE 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)	☐
SEZIONE 2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)	☐
SEZIONE 3 - RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI (RCP)	☐
SEZIONE 4 - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE (E&O)	☐

Scheda di Polizza

DESCRIZIONE DEL RISCHIO E DELL'ATTIVITÀ ASSICURATA

MASSIMALI ASSICURATI E FRANCHIGIE/SCOPERTI

1. MASSIMALE AGGREGATO PER **PERIODO ASSICURATIVO** PER TUTTE LE SEZIONI: €

SEZIONI 1 RCO, 2 RCT, 3 RCP

2. Massimale aggregato per **periodo assicurativo**: €

RCO:

3. Massimale per **sinistro**: €
- sottolimito per persona deceduta o ferita: €

FRANCHIGIA:

Per ogni persona €

RCT:

4. Massimale per **sinistro**: €
- sottolimito per persona deceduta o ferita: €
- sottolimito per **danni a cose** anche se di più persone: €
- sottolimito per danni da incendio (art. 11): €
- sottolimito per danni da interruzione di attività (art. 12): €

SCOPERTO E/O FRANCHIGIA:

- **danni a cose**: € per ogni **sinistro**
- danni da incendio (art. 11): € per ogni **sinistro**

RCP:

5. Massimale per **sinistro** e per **periodo assicurativo**: €
- sottolimito per danni da interruzione di attività (art. 12): €

SCOPERTO E/O FRANCHIGIA:

- Europa/Altri Paesi (escluso **USA**): € per ogni **sinistro**
- **USA**: // % di ogni **sinistro** col minimo di €

SEZIONE 4 E&O

6. Massimale aggregato per **periodo assicurativo**: €Garanzia A - Errori ed omissioni in relazione alla fornitura di **prodotti assicurati e servizi assicurati**7. Massimale per **sinistro** e per **periodo assicurativo**: €
- sottolimito per spese di salvataggio in caso di **sinistri** potenziali (art. 14): €
- sottolimito per perdita di dati o documenti (art. 15): €

SCOPERTO E/O FRANCHIGIA:

- Europa/Altri Paesi (escluso **USA**): € per ogni **sinistro**
- **USA**: // % di ogni **sinistro** col minimo di €
- spese di salvataggio in caso di **sinistri** potenziali (art.14): €
- perdita di dati o documenti (art. 15): €Garanzia B - **Danni alle proprietà intellettuali, danni alla privacy e danni alla reputazione**8. Massimale aggregato per **periodo assicurativo**: €

SCOPERTO E/O FRANCHIGIA:	
- Europa/Altri Paesi (escluso USA):	€ _____ per ogni sinistro
- USA :	//% di ogni sinistro col minimo di € _____

RETROATTIVITÀ

Sezione 3 RCP:	prodotti assicurati messi in circolazione dopo il ****
Sezione 4 E&O:	atti illeciti commessi dopo il ****

CONTEGGIO DEL PREMIO ANNUO ANTICIPATO**SEZIONI 1 RCO e 2 RCT**

Preventivo **retribuzioni**: € x % imponibile = €

SEZIONE 3 RCP

Preventivo **fatturato** Europa/Altri Paesi (escluso **USA**) € x % imponibile = €

Preventivo **fatturato** **USA** € x % imponibile = €

Premio imponibile annuo totale €

REGOLAZIONE DEL PREMIO: (X) SI () NO

PREMIO MINIMO IMPONIBILE: €

SEZIONE 4 E&O

Preventivo **fatturato** Europa/Altri Paesi (escluso **USA**) € x % imponibile = €

Preventivo **fatturato** **USA** € x % imponibile = €

Premio imponibile annuo totale €

REGOLAZIONE DEL PREMIO: (X) SI () NO

PREMIO MINIMO IMPONIBILE: €

RIEPILOGO PREMIO ANNUO DI TUTTE LE SEZIONI

	Premio Imponibile Annuo	Imposte	Premio Lordo Annuo
Sezione 1 RCO (Tasse 22,25%)	€	€	€
Sezione 2 RCT (Tasse 22,25%)	€	€	€
Sezione 3 RCP (Tasse 22,25%)	€	€	€
Sezione 4 E&O (Tasse 22,25%)	€	€	€
TOTALE PREMIO ANNUO	€	€	€

DEFINIZIONI

Ogni termine che nella presente polizza sia indicato in grassetto, al singolare o al plurale, si intende definito come segue:

Amianto	L'amianto in ogni forma, inclusa la sua presenza o il suo uso in qualsivoglia lega, sottoprodotto, composto, materiale, rifiuto o altro materiale che può essere riciclato, riparato o recuperato.
Assicurato:	Con riferimento alle Sezioni 1 RCO, 2 RCT e 3 RCP: la società assicurata . Con riferimento alla Sezione 4 E&O: la società assicurata e/o le persone assicurate .
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Atto Illecito	Atto, omissione o errore dannosi, originati da colpa, anche grave. Sono considerati un unico atto, omissione o errore, gli atti, le omissioni o gli errori collegati e le serie di atti, omissioni o errori continuati, ripetuti o collegati.
Classi di Prodotti	Diazepine, oxazepine, tiazepine; statine (HMG CoA reductase inhibitors); prodotti e preparati contro l'impotenza; inibitori Cox-2; farmaci anticonvulsioni; idrossichinoline e loro derivati; tiazolidinedioni; prodotti per terapie ormonali sostitutive; prodotti contraccettivi; prodotti per accrescere la fertilità; vaccini; prodotti Serotonin Norepinephrine Reuptake Inhibitors (SNRI); pompe di infusione; antagonisti della dopamina; prodotti fibrati; prodotti per la sostituzione dell'anca e loro componenti; rete sintetica o biologica usata per il trattamento del prolasso dell'organo o dell'incontinenza urinaria da stress o impiantata per via transvaginale, fentanil, propofol, dabigatran, olmesartan, oppioidi e prodotti o sostanze oppiacee di qualsiasi natura.
Contraente	Il soggetto che sottoscrive la presente polizza .
Danni a Cose	Danni materiali a beni tangibili (ad esclusione di software, dati o altre informazioni in formato elettronico), compresa la conseguente perdita d'uso del bene. Tutti i danni susseguenti saranno considerati come avvenuti nel momento del realizzarsi del danno materiale che li ha causati.
Danni a Persona	Lesioni personali, malattia o malessere sofferti da una persona fisica, compresa la morte, le sofferenze emotive, il danno psicologico o lo shock che ne seguono in qualsiasi momento. Tali danni susseguenti saranno considerati come avvenuti nel momento del realizzarsi della lesione, malattia o malessere che li hanno causati.
Danni alla Privacy	Danni subiti da una persona fisica o giuridica, ente o associazione, causati da pubblicazione, divulgazione o altro utilizzo in forma elettronica, orale, scritta o di altro tipo, di contenuto, informazioni o materiale riguardante una persona, che sia: - una violazione della sicurezza informatica o altro accesso a, o uso non autorizzato di, informazioni personali non di dominio pubblico riguardanti una persona fisica, ai sensi della normativa applicabile o dall'autorità competente; o - un'invasione della privacy. Il termine non comprende: danni a persona; danni alle proprietà intellettuali; - danni subiti da una persona fisica o giuridica, ente o associazione, derivante da un'interferenza o una turbativa all'uso o godimento di un bene immobile o di una servitù di aria, luce, acqua o passaggio relativa a un bene immobile; danni a cose; danni alla reputazione.
Danni alla Reputazione	Danni subiti da una persona fisica o giuridica, ente o associazione e causati da: - pubblicazione di contenuto in forma elettronica, orale, scritta o di altro tipo su internet o con altro mezzo di comunicazione che: - sia diffamatorio, denigratorio o ingiurioso nei confronti di una persona fisica o giuridica, ente o associazione; o - screditi i prodotti o i servizi di una persona fisica o giuridica, ente o associazione. - fermo o arresto illegale o altra forma illegale di detenzione;

3. lite temeraria;
4. violazione di proprietà immobiliare, intesa come ingresso illecito in un bene immobile o allontanamento illecito di una persona fisica da un bene immobile, quale un'abitazione, un edificio o una stanza, in mancato rispetto del diritto personale di godimento del bene e quando tale violazione è commessa da o per conto del proprietario o locatore del bene;
5. ingerenze nelle questioni personali o nel diritto all'isolamento di una persona fisica;
6. utilizzo delle sembianze o del nome di una persona fisica;
7. discriminazione, segregazione o molestie connesse alle caratteristiche personali di un individuo, così come tutelate dalla legge.

Il termine non comprende:

- I. **danni a persona;**
- II. **danni alle proprietà intellettuali;**
- III. danni subiti da una persona fisica o giuridica, ente o associazione, derivante da un'interferenza o una turbativa all'uso o godimento di un bene immobile o di una servitù di aria, luce, acqua o passaggio relativa a un bene immobile;
- IV. **danni a cose;** o
- V. **danni alla privacy.**

Danni alle Proprietà Intellettuali

Danni subiti da una persona fisica o giuridica, ente o associazione e causati da:

1. una violazione di:
 - a) diritti d'autore o diritti morali d'autore;
 - b) diritti su banche dati;
 - c) marchi commerciali, marchi di servizio o marchi collettivi;
 - d) nomi di dominio internet o indirizzi email; o
2. un abuso della denominazione di un prodotto o servizio di un'altra persona fisica o giuridica, ente o associazione (*passing off*).

Il termine non comprende:

1. danni derivanti direttamente o indirettamente da una violazione di licenze concesse all'**Assicurato**;
2. **danni a persona;**
3. danni subiti da una persona fisica o giuridica, ente o associazione, derivanti da un'interferenza o una turbativa all'uso o godimento di un bene immobile o di una servitù di aria, luce, acqua o passaggio relativa a un bene immobile;
4. **danni alla privacy;**
5. **danni a cose;** o
6. **danni alla reputazione.**

Danni Patrimoniali

Danni di tipo patrimoniale, inclusi i danni derivanti da perdita di software, dati e altre informazioni in formato elettronico, subiti da una persona fisica, società, ente o associazione in relazione al **prodotto assicurato** o al **servizio assicurato**, o a parti o fasi di questi.

Dispositivo Medico

Strumento, apparato, apparecchio, software, materiale o altro articolo (sia usato da solo che in combinazione e incluso il software inteso dai suoi produttori per essere usato specificamente per finalità diagnostiche o terapeutiche e necessario per il suo corretto funzionamento) inteso dal suo produttore per l'uso su esseri umani allo scopo di:

1. diagnosticare, prevenire, monitorare, trattare o curare una malattia;
 2. diagnosticare, monitorare, trattare, curare o compensare una lesione fisica o un handicap;
 3. ricercare, sostituire o modificare l'anatomia o un processo fisiologico; o
 4. controllare le nascite,
- e che non esplica l'azione principale intesa nel o sul corpo umano per via farmacologica, immunologica o metabolica, ma che per tali vie può essere assistito nella sua funzione.

Fatto Dannoso

Evento accidentale, compresa l'esposizione continuata e ripetuta a medesime o sostanzialmente analoghe condizioni lesive.

Fatturato

L'importo, al netto dell'I.V.A., fatturato dall'**Assicurato** a terzi.

Guerra

Qualsiasi:

1. azione ostile o bellica in tempo di pace o di guerra (compreso ogni atto od omissione nel controllare, evitare o sopprimere qualsiasi attacco in atto, incombente o atteso) da parte di qualsiasi:
 - a) governo o potere sovrano (di fatto o di diritto) o autorità facente uso della forza militare, navale o aerea;
 - b) forza militare, navale o aerea;
 - c) rappresentante di un governo, un'autorità o forza militare, navale o aerea;
2. insurrezione, ribellione, rivoluzione, guerra civile, usurpazione di potere o qualsiasi attività da parte di organizzazioni il cui obiettivo include il rovesciare o influenzare governi o poteri sovrani (di fatto o di diritto) attraverso mezzi violenti, o qualsiasi atto od omissione da parte di governi o poteri sovrani (di fatto o di diritto) nel controllare, evitare o sopprimere tali attività;
3. armi da guerra che utilizzano fissione atomica, fusione atomica, emissioni radioattive o materiali radioattivi, sia in tempo di pace che di guerra.

La somma dovuta dalla **Società** in caso di **sinistro**.

Indennizzo

Intermediario

Il Broker o l'Agente iscritto al rispettivo Albo professionale.

Malattie Elencate

Encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) o patologie note, ma non soltanto, come Kuru, malattia di Creutzfeld-Jakob, variante della malattia di Creutzfeld-Jakob, nuova variante della malattia di Creutzfeld-Jakob, malattia di Gerstmann-Straussler-Scheinker, insonnia familiare fatale; qualsiasi tipo o ceppo di Human Immunodeficiency Virus (HIV) o Human T-Cell Lymphotropic Viruses (HTLV) o qualsiasi altro virus, infezione batterica, malattia trasmessa sessualmente, patologia in generale correlata alla condizione nota come Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); qualsiasi tipo di virus epatite.

Medicinale

Una sostanza o una combinazione di sostanze:

- a) presentate come aventi proprietà per la cura o la prevenzione delle malattie negli esseri umani, o
- b) che possono essere usate o somministrate su esseri umani al fine di ripristinare, correggere o modificare le funzioni fisiologiche esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, o al fine di effettuare una diagnosi medica.

Periodo Assicurativo:

Il periodo intercorrente dall'effetto alla scadenza della presente **polizza** o ogni successivo periodo di 12 mesi (o di durata inferiore o superiore se specificamente indicato).

Persona Assicurata

Una persona fisica che, rispetto alla **società assicurata**, assume la qualifica **prestatore di lavoro**.

Polizza

Il documento che prova l'**assicurazione**.

Polveri Miste

Qualsiasi combinazione o miscela di **amianto** o **silice** e ogni altra polvere, fibra o particella, in qualsiasi forma, inclusa la presenza o uso in qualsiasi lega, sottoprodotto, composto, materiale, rifiuto o altro materiale che può essere riciclato, riparato o recuperato.

Premio

La somma dovuta dal **Contraente** alla **Società**.

Prestatori di Lavoro:

Le persone fisiche di cui l'**Assicurato** si avvale nel rispetto delle norme di legge in materia di rapporto o prestazione di lavoro e nell'esercizio dell'attività descritta nella presente **polizza**. La definizione comprende:

1. i lavoratori alle dirette dipendenze dell'**Assicurato** soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge;
2. i lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D. Leg. 23/02/2000 n. 38;
3. i lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n. 196;
4. i lavoratori di cui al D. Lgs. 276/2003 in applicazione alla Legge 14/02/2003 n. 30 (Legge Biagi) e successive modificazioni, ivi compresi quelli distaccati presso altre aziende e quelli a domicilio/distanza (c.d. telelavoro);
5. i borsisti, i corsisti e gli stagisti.

Prodotti Elencati

Dietilstilbestrolo (DES); l-tryptophan, solo se fisicamente ingeribile o facente parte di altro materiale o sostanza fisicamente ingeribile; fenfluramina, fentermina; talidomide; fenilpropanolamina (PPA);

efedra o efedrina; cisapride; di-etilesilftalato (DEHP); bupropione; dexfenfluramine; risperidone; remoxipride; idrochinone; isotretinoina; acidi fibrici e loro derivati; tossina botulinica; farmaci dopaminergici; thimerosal; prodotti Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI); guanti in lattice, silicone, solo se usato come componente di un dispositivo medico impiantabile; mercurio; aprotinina; clopidogrel; metoclopramide; orlistat; vareniclina; piper methysticum (Kava); qualsiasi formulazione farmaceutica o dispositivo medico ritirato dal mercato o la cui commercializzazione sia stata proibita dalle competenti autorità.

Prodotto Assicurato

Con riferimento alle Sezioni 1 RCO, 2 RCT e 3 RCP:

1. bene o prodotto, incluso un **prodotto di life science e di tecnologia informatica**, modificato, alterato, pulito, trattato, creato, sviluppato, distribuito, montato, maneggiato, ispezionato, installato, ceduto in locazione o noleggio o sotto licenza a terzi, fabbricato, riparato, venduto o fornito da o per conto dell'**Assicurato**;
2. contenitori, istruzioni, etichette e imballaggi relativi ai beni o prodotti di cui al punto 1; e
3. avvertenze o istruzioni sull'utilizzo dei beni o prodotti di cui al punto 1.

Il termine comprende l'uso del **prodotto assicurato** in qualsiasi momento o luogo quando viene ceduto in prestito, a noleggio o locato per il suo uso, indipendentemente che tale **prodotto assicurato** sia stato venduto o sia di proprietà dell'**Assicurato**.

Con riferimento alla Sezione 4 E&O:

- I. bene o prodotto, incluso un **prodotto di life science e di tecnologia informatica**, modificato, alterato, pulito, trattato, creato, sviluppato, distribuito, montato, maneggiato, ispezionato, installato, ceduto in locazione o noleggio o sotto licenza a terzi, fabbricato, riparato, venduto o fornito da o per conto dell'**Assicurato**;
 - II. contenitori, istruzioni, etichette e imballaggi relativi ai beni o prodotti di cui al punto I; e
 - III. i **servizi assicurati** forniti dall'**Assicurato** in relazione a beni o prodotti di cui al punto I.
- Con riferimento a tutte le Sezioni, il termine comprende:

- 1) dichiarazioni o garanzie rese in relazione all'adeguatezza, funzionamento, qualità o utilizzo del **prodotto assicurato**;
- 2) la fornitura o la mancata fornitura di avvertenze o istruzioni in relazione al **prodotto assicurato**; e
- 3) i **servizi assicurati** forniti dall'**Assicurato** in relazione ai **prodotti assicurati**.

Prodotto di Life Science

Un:

1. cosmetico, inteso come un articolo da applicare sul corpo umano per alterarne l'aspetto, abbellirlo, detergerlo o aumentarne l'attrattiva;
2. un integratore alimentare, inteso come un bene o un prodotto (escluso il cibo di tipo convenzionale) diretto a integrare la dieta degli esseri umani e costituito da o comprendente al suo interno: aminoacidi, erbe o altre sostanze botaniche, minerali, vitaminiche o similari, o una combinazione, un concentrato, un costituente, un estratto o un metabolita delle sostanze sopra elencate;
3. un **medicinale**; o
4. un **dispositivo medico**.

Prodotto di Life Science e di Tecnologia Informatica

Un **prodotto informatico sanitario**, un **prodotto inerente le tecnologie informatiche e della comunicazione** o un **prodotto di life science**.

Prodotto Inerente le Tecnologie Informatiche e della Comunicazione

1. Apparecchiatura o parti di essa, programma o sistema di: comunicazione, elaborazione elettronica, sicurezza dei dati, informazione, internet, network o siti web; o
2. software, dati o altre informazioni in formato elettronico.

Prodotto Informatico Sanitario

Un **prodotto inerente le tecnologie informatiche e della comunicazione** utilizzato professionalmente in campo medico, dentistico o altrimenti sanitario.

Retribuzioni:

L'ammontare delle retribuzioni lorde e dei compensi, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'**Assicurato**, corrisposti ai **prestatori di lavoro**.

Servizi Assicurati

1. Servizi, avvertenze o istruzioni in relazione a un **prodotto inerente le tecnologie informatiche e della comunicazione** o a un **prodotto informatico sanitario**; o
2. servizi, avvertenze o istruzioni di carattere clinico, di laboratorio, di ricerca, di supervisione di progettazione o sviluppo in relazione a un **prodotto di life science**, resi da o per conto dell'**Assicurato**, compresi i servizi di consulenza, assunzione del personale, formazione e altri servizi di supporto relativi a quanto riportato ai punti 1 e 2.

Il termine comprende:

- 1) dichiarazioni o garanzie rese in relazione all'adeguatezza, funzionamento, qualità o utilizzo del **servizio assicurato**; e
- 2) la fornitura o la mancata fornitura di avvertenze o istruzioni in relazione al **servizio assicurato**.

Servizi Sanitari

1. Servizi, consulenze, istruzioni di tipo cosmetico, dentistico, medico, infermieristico, fisioterapico, chirurgico, radiologico, sanitario o terapeutico;
2. il trattamento di cadaveri a scopo autoptico o di donazione di organi;
3. la somministrazione o rifornimento, in connessione a quanto indicato ai punti precedenti, di cibo, bevande, **prodotti di life science** o altri dispositivi o forniture dentistiche, mediche o chirurgiche.

Silice:

Il silice in ogni forma (compresi silicati e altri simili composti di silicio), inclusa la sua presenza o il suo uso in qualsivoglia lega, sottoprodotto, composto, materiale, rifiuto o altro materiale che può essere riciclato, riparato o recuperato.

Sinistro

Con riferimento alle Sezioni 1 RCO e 2 RCT:

il **fatto dannoso** per il quale è prestata l'**assicurazione** verificatosi nell'esercizio dell'attività descritta nella presente **polizza**.

Con riferimento alla Sezione 3 RCP:

la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'**assicurazione**, avanzata per iscritto da o per conto di un **terzo** nei confronti dell'**Assicurato** in conseguenza di un **fatto dannoso** verificatosi nell'esercizio dell'attività assicurata descritta nella presente **polizza**.

Con riferimento alla Sezione 4 E&O:

la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'**assicurazione**, avanzata per iscritto da o per conto di un **terzo** nei confronti di un **Assicurato** in conseguenza di un **atto illecito** commesso nell'esercizio dell'attività assicurata descritta nella presente **polizza**.

Sinistro in Serie

Con riferimento alle Sezioni RCP e E&O:

una pluralità di **sinistri** originatisi da un unico **fatto dannoso** o **atto illecito**, a seconda di quale Sezione sia applicabile, conseguenti o attribuibili alla stessa, o sostanzialmente alla stessa, origine o causa iniziale.

Società

Error! No document variable supplied. - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Società Assicurata

Il **Contraente** ed eventuali altre società qualora espressamente indicate nella presente **polizza** con condizione particolare o appendice.

Sperimentazione Clinica

La sperimentazione di un:

1. **prodotto di life science** su o all'interno di esseri umani al fine di stabilire l'efficacia o la sicurezza del prodotto; o
2. **dispositivo medico** per stabilire l'efficacia del dispositivo a fornire dati clinici.

Il termine include la fornitura delle informazioni necessarie per ottenere il consenso informato dell'essere umano partecipante alla sperimentazione e ogni altra attività connessa alla sperimentazione.

USA

Gli Stati Uniti d'America, i suoi territori e possedimenti, e qualsiasi territorio che si trovi sotto la sua giurisdizione.

Terrorismo

- a) Qualunque atto perpetrato con l'uso della forza, della violenza e/o di minacce, la cui preparazione da parte di un singolo individuo o di un gruppo di persone, sia che esso o essi agiscano da soli sia per conto di o in collegamento con organizzazioni e/o governi, venga commesso al fine di intimidire o influenzare uno stato, un governo (di fatto o di diritto), la

società in tutto o anche solo in parte ovvero a influenzare e/o danneggiare un qualunque settore dell'economia, oppure che per la sua natura e/o le sue connotazioni abbia finalità politiche, sociali, religiose, ideologiche, o altre finalità analoghe alle precedenti;

b) un atto o un'omissione per controllare, prevenire o sopprimere il terrorismo.

Terzo

Con riferimento alla Sezione 2 RCT:

tutte le persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni, con l'esclusione di:

1. il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato**, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
2. quando l'**Assicurato** non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, il socio che detiene la maggioranza o il controllo, l'amministratore e le persone fisiche che si trovino con essi nei rapporti di cui al punto precedente;
3. i **prestatori di lavoro** che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Con riferimento alla Sezione 3 RCP:

tutte le persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni con l'esclusione di:

1. il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato**, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
2. quando l'**Assicurato** non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, il socio che detiene la maggioranza o il controllo, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

Con riferimento alla Sezione 4 E&O:

tutte le persone fisiche e giuridiche, enti o associazioni con l'esclusione di:

1. il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato**, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
2. quando l'**Assicurato** non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, il socio che detiene la maggioranza o il controllo, l'amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui al punto precedente;
3. quando l'**Assicurato** non sia una persona fisica: le società che rispetto all'**Assicurato** siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal codice civile;
4. soci di società a responsabilità limitata o partnership o joint venture in cui l'**Assicurato** abbia un interesse;
5. soci, amministratori e **prestatori di lavoro** delle persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni indicate ai punti 3 e 4;
6. mandatari, eredi, rappresentanti o aventi causa delle persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni indicate ai punti 3 e 4;
7. le **persone assicurate**.

Violazione della Sicurezza Informatica

Un accesso non autorizzato a, o un uso non autorizzato di, un **prodotto inerente le tecnologie informatiche e della comunicazione**. Il termine comprende l'accesso non autorizzato a, o l'uso non autorizzato di, software, dati o altre informazioni in formato elettronico (comprese quelle connesse a un **dispositivo medico**) che abbia l'effetto di copiare, danneggiare, cancellare, distruggere, divulgare, falsare o alterare tale software, dati o altre informazioni in formato elettronico, o di rallentare un **prodotto inerente le tecnologie informatiche e della comunicazione** o un **dispositivo medico**.

NORME APPLICABILI ALL'ASSICURAZIONE RC**Art. 1) Oggetto dell'assicurazione****SEZIONE 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)**

La **Società** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di **danni a persona** derivanti da infortuni sofferti in occasione di lavoro da **prestatori di lavoro** in conseguenza di un **fatto dannoso** verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'**assicurazione**.

L'**assicurazione** RCO é efficace alla condizione che, al momento del **sinistro**, l'**Assicurato** sia in regola con gli obblighi per l'**assicurazione** di legge. Resta convenuto che l'**assicurazione** conserva la sua efficacia anche qualora l'**Assicurato** non sia in regola con gli obblighi per l'**assicurazione** di legge purché ciò derivi da involontaria omissione o da errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

Da tale **assicurazione** sono comunque escluse le malattie professionali.

L'**assicurazione** RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

SEZIONE 2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)

La **Società** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di **danni a persona** o **danni a cose** involontariamente cagionati a **terzi**, in conseguenza di un **fatto dannoso** verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'**assicurazione**. Sono comprese tutte le attività e operazioni inerenti, accessorie e complementari del rischio descritto nella presente **polizza**.

L'**assicurazione** vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

SEZIONE 3 - RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI (RCP)

La **Società** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di **danni a persona** o **danni a cose** involontariamente cagionati a **terzi**, in conseguenza di un **fatto dannoso** verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'**assicurazione** e derivante da:

- 1) un difetto di un **prodotto assicurato** dopo la sua messa in circolazione; o
- 2) un **servizio assicurato** dopo che lo stesso sia stato prestato e purché non si tratti di mancata prestazione da parte dell'**Assicurato** o da parte di un altro soggetto che agisce per conto dell'**Assicurato**.

SEZIONE 4 - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE (E&O)

Le garanzie che seguono sono operanti solo se espressamente indicate come tali nel prospetto "Massimali Assicurati e Franchigie/Scoperti".

Garanzia A – Errori e Omissioni in relazione alla fornitura di **prodotti assicurati e **servizi assicurati**:**

la **Società** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di **danni patrimoniali** involontariamente cagionati a **terzi** in conseguenza di un **atto illecito** commesso nell'esercizio dell'attività assicurata descritta nella presente **polizza** e derivanti da:

1. un accertato o presunto difetto di un **prodotto assicurato** o di un **servizio assicurato**; o
2. un accertato o presunto mancato funzionamento di un **prodotto assicurato** o un'accertata o presunta mancata prestazione di un **servizio assicurato**, ai sensi dei termini e delle condizioni previste da un contratto o un accordo.

Garanzia B - Danni alle proprietà intellettuali, danni alla privacy e danni alla reputazione:

la **Società** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di **danni alle proprietà intellettuali, danni alla privacy o danni alla reputazione**, in conseguenza di un **atto illecito** commesso nell'esercizio dell'attività assicurata descritta nella presente **polizza**.

Art. 2) Inizio e termine delle garanzie (RCP/E&O: claims made)

Con riferimento alle Sezioni 1 RCO e 2 RCT, l'**assicurazione** vale per i **sinistri** verificatisi per la prima volta durante il **periodo assicurativo**.

Con riferimento alla Sezione 3 RCP, l'**assicurazione** vale per i **sinistri** avanzati all'**Assicurato** per la prima volta durante il **periodo assicurativo**, conseguenti a **danni a persona** o **danni a cose** purché i **prodotti assicurati** siano stati messi in circolazione dopo la data di retroattività indicata nel prospetto "Massimali Assicurati e Franchigie/Scoperti".

Con riferimento alla Sezione 4 E&O, l'**assicurazione** vale per i **sinistri** avanzati all'**Assicurato** per la prima volta durante il **periodo assicurativo** e, in caso di mancato rinnovo o cessazione della presente **polizza**, fino alla data di validità del Periodo di Ultrattività o, qualora operante, del Periodo Supplementare di Ultrattività di cui all'art. 6), purché denunciati dall'**Assicurato** entro gli stessi termini e conseguenti ad **atti illeciti** posti in essere dopo la data di retroattività indicata nel prospetto "Massimali Assicurati e Franchigie/Scoperti" e, in caso sia operante il Periodo di Ultrattività o il Periodo Supplementare di Ultrattività, prima del mancato rinnovo o cessazione della presente **polizza**.

In caso di **sinistro in serie**, la data del primo **sinistro** sarà considerata come data di tutti i **sinistri** anche avanzati successivamente alla data di mancato rinnovo o cessazione della presente **polizza** e comunque non oltre due anni dalla stessa.

Le garanzie non sono operanti per richieste di risarcimento riguardanti eventi coperti da polizze precedenti stipulate per gli stessi rischi.

Art. 3) Estensione territoriale

Con riferimento alle Sezioni 1 RCO, 2 RCT e 4 E&O, l'**assicurazione** vale per i danni che si verificano nel mondo intero.

Con riferimento alla Sezione 3 RCP, l'**assicurazione** vale per i **prodotti assicurati** messi in circolazione nei territori di qualsiasi Paese (escluso **USA**) e per i danni ovunque verificatisi.

Art. 4) Limiti di indennizzo

Il massimale aggregato per **periodo assicurativo** indicato al punto 1 del prospetto "Massimali Assicurati e Franchigie/Scoperti" rappresenta il massimo esborso della **Società** per **periodo assicurativo** per il complesso di tutte le Sezioni, indipendentemente da quante Sezioni siano coinvolte e dal numero di **sinistri** o **sinistri in serie**. Il massimale aggregato per **periodo assicurativo** indicato al punto 2 del prospetto "Massimali Assicurati e Franchigie/Scoperti" rappresenta il massimo esborso della **Società** per **periodo assicurativo** per il complesso delle Sezioni 1 RCO, 2 RCT e 3 RCP, indipendentemente dal numero di **sinistri** o **sinistri in serie**. Il massimale aggregato per **periodo assicurativo** indicato al punto 6 del prospetto "Massimali Assicurati e Franchigie/Scoperti" rappresenta il massimo esborso della **Società** per **periodo assicurativo** per la Sezione 4 E&O, indipendentemente dal numero di **sinistri** o **sinistri in serie**.

Se il **periodo assicurativo** è superiore o inferiore a un anno, i massimali aggregati indicati nella presente **polizza** rappresentano il massimo esborso della **Società** per tale periodo.

Il massimale per **sinistro** indicato ai punti 3, 4, 5, 7 e 8 del prospetto "Massimali Assicurati e Franchigie/Scoperti" rappresenta il massimo esborso della **Società** per ogni **sinistro** o **sinistro in serie**, indipendentemente dal numero degli **Assicurati** coinvolti o se più **Assicurati** sono corresponsabili.

Nel caso sia previsto un sottolimito, questo s'intenderà parte integrante del massimale della Sezione applicabile e non in aggiunta allo stesso.

Condizione operante per tutte le Sezioni ad eccezione della Sezione 2 RCO: qualora a uno stesso **sinistro** o **sinistri in serie** siano applicabili più Sezioni, il massimo esborso della **Società** in aggregato per tutte le Sezioni non potrà superare il massimale per **sinistro** di importo più elevato previsto dalle Sezioni coinvolte.

Qualora sia operante un Periodo di Ultrattività, tale periodo addizionale verrà considerato parte integrante dell'ultimo **periodo assicurativo** ai fini della determinazione del massimale a disposizione.

Art. 5) Franchigie

La **Società** non sarà tenuta al pagamento della parte di danno risarcibile di ammontare pari alla franchigia prevista dalla Sezione applicabile, che rimarrà a carico dell'**Assicurato**.

La franchigia prevista in una Sezione s'intenderà applicata separatamente rispetto alla franchigia prevista in ogni altra Sezione e in aggiunta alla stessa. La franchigia massima applicabile a un **sinistro** per il quale siano operanti più franchigie sarà quella di importo più elevato tra le franchigie previste nelle Sezioni coinvolte.

La franchigia si applica separatamente a ogni **sinistro** o **sinistro in serie** rispettivamente avvenuto o avanzato in relazione a ogni singolo **fatto dannoso** o **atto illecito**.

Le franchigie si applicano separatamente a ogni **periodo assicurativo**, indipendentemente dal fatto che il **periodo assicurativo** sia superiore o inferiore a un anno o l'**assicurazione** cessi prima della scadenza del **periodo assicurativo**.

Qualora la **Società** corrisponda importi che risultino essere in franchigia, l'**Assicurato** avrà l'obbligo di rimborsare tali importi alla **Società** entro 60 giorni dalla richiesta scritta della stessa.

Art. 6) Periodo di Ultrattività

Con esclusivo riferimento alla Sezione 4 E&O e in seguito a:

1. mancato rinnovo o cessazione della presente **polizza** per motivi diversi dal mancato pagamento del **premio** o dell'avvenuta risoluzione per dolo; o
2. sostituzione della presente **polizza** (e di tutte le sue Sezioni) con altra assicurazione stipulata con la **Società**, che abbia come data di retroattività una data successiva alla data di retroattività della presente **polizza** indicata a pag. 5, oppure che operi su base temporale diversa da quella prevista al terzo paragrafo dell'art. 2) "Inizio e termine delle garanzie",

l'**Assicurato** beneficerà di un Periodo di Ultrattività di 2 mesi a partire dalla data di mancato rinnovo o cessazione della presente **polizza**, al fine di denunciare i **sinistri** avanzati per la prima volta all'**Assicurato** durante tale Periodo di Ultrattività, purché conseguenti ad **atti illeciti** precedenti la data di mancato rinnovo o cessazione. I **sinistri** denunciati durante il Periodo di Ultrattività saranno considerati come denunciati l'ultimo giorno del **periodo assicurativo** immediatamente precedente la data di mancato rinnovo o cessazione.

Il Periodo di Ultrattività:

1. non estende il **periodo assicurativo** né modifica la portata delle coperture assicurative previste dalla presente **polizza**;
2. non reintegra né aumenta i massimali assicurati indicati nella presente **polizza**;
3. non può essere cancellato una volta reso operante; e
4. non si applica ai danni, perdite, costi o spese coperte ai sensi di qualsiasi altra assicurazione, compresa qualsiasi assicurazione stipulata successivamente dall'**Assicurato**.

Si conviene inoltre che l'**Assicurato** potrà beneficiare di un Periodo Supplementare di Ultrattività di massimo 5 anni a partire dalla data di scadenza dei 2 mesi relativi al Periodo di Ultrattività, alle stesse condizioni sopra riportate per il Periodo di Ultrattività, qualora il **Contraente**:

1. entro 10 giorni dalla data di mancato rinnovo o cessazione della presente **polizza**, dia comunicazione scritta alla **Società** dell'intenzione di attivare tale periodo supplementare; e
2. entro 30 giorni dalla data di mancato rinnovo o cancellazione della presente **polizza**, corrisponda alla **Società** il **premio** addizionale che la stessa avrà quantificato, che dovrà intendersi quale importo comunque non rimborsabile.

Art. 7) Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro

Con riferimento alla Sezione 1 RCO, l'**Assicurato** è tenuto a denunciare soltanto i **sinistri** mortali, quelli da cui sono derivate lesioni gravi guaribili in più di 90 giorni, quelli per i quali ha ricevuto avviso dell'avvio di inchiesta da parte delle autorità giudiziarie competenti e quelli per i quali ha ricevuto richiesta formale di risarcimento.

CONDIZIONI SPECIALI SEMPRE OPERANTI

Art. 8) Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione

Con riferimento alla Sezione 2 RCT, si precisa che la garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'**Assicurato** in occasione di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione di immobili ove viene esercitata l'attività descritta nella presente **polizza**. Resta inteso che, ove tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** nella sua qualità di committente anche per quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, a condizione che, conformemente a tale decreto, l'**Assicurato** abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione dei lavori e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, nonché abbia adottato il piano di sicurezza e coordinamento.

Art. 9) Responsabilità civile personale

Con riferimento alla Sezione 2 RCT, l'**Assicurazione** comprende la responsabilità civile personale dei **prestatori di lavoro** per danni involontariamente cagionati a **terzi**, escluso il **Contraente** stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati **terzi** anche i **prestatori di lavoro** dell'**Assicurato** che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

L'estensione di garanzia si intende operante anche per la responsabilità civile personale dei **prestatori di lavoro** dell'**Assicurato** per danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle mansioni attinenti alla nomina, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, di addetto o responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di responsabile dei lavori, di coordinatore per la progettazione dei lavori e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Si intende in ogni caso esclusa la responsabilità civile personale dei **prestatori di lavoro** che svolgono le mansioni di cui sopra nell'ambito di attività commerciali organizzate al fine di prestare tali specifici servizi alla propria clientela.

Si precisa inoltre che il massimale per **sinistro** indicato nella presente **polizza** rappresenta il massimo esborso della **Società** anche in caso di corresponsabilità tra più **Assicurati**.

Art. 10) Precisazioni RCT

Con riferimento alla Sezione 2 RCT, e a titolo puramente esemplificativo, si precisa che l'**assicurazione** comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato**:

- a) dalla proprietà e conduzione di terreni, di fabbricati, delle aree e relativi impianti; i fabbricati possono essere anche adibiti ad uso:
 - civile, di abitazione e/o rurale;
 - commerciale, industriale e/o deposito merci per deposito e/o industrie esercite da terzi; nonché altri locali dati in affitto o in comodato;
- b) dalla proprietà e/o conduzione di Cral aziendali; da organizzazioni di gite aziendali e da attività ricreative varie, esclusi i rischi di responsabilità civile rientranti nella Legge 24 Dicembre 1969 n. 990 per i quali è obbligatoria l'assicurazione;
- c) da organizzazione di congressi e simposi;
- d) da asili e scuole private ad uso aziendale; si precisa che sono considerati terzi anche i **prestatori di lavoro** di tali enti;
- e) nella qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 del codice civile (compresa committenza veicoli in genere);
- f) da insegne e cartelli pubblicitari;
- g) dalla partecipazione a fiere e mostre;
- h) per installazione, manutenzione, posa in opera e riparazione, prove e dimostrazioni presso terzi di apparecchiature, macchinari e prodotti in genere;
- i) da manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- j) per danni causati a **terzi** da studenti, ricercatori, praticanti, consulenti e altri **prestatori di lavoro** mentre operano per conto dell'**Assicurato**;

k) dall'esercizio di mense e spacci aziendali da chiunque gestite.

Art. 11) Danni da incendio

Con riferimento alla Sezione 2 RCT, si conviene che per **danni a cose di terzi** derivanti da incendio, esplosione e scoppio di beni materiali dell'**Assicurato** o da lui detenute, non verrà risarcita somma superiore al sottolimito indicato nel prospetto "Massimali Assicurati e Franchigie/Scoperti", fermo restando l'applicazione della franchigia indicata per ogni **sinistro**, in eccesso a eventuali coperture prestate con polizza incendio.

Art. 12) Danni da interruzione o sospensioni di attività

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT e 3 RCP, l'**assicurazione** comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a **sinistro** indennizzabile ai termini della presente **polizza**.

Questa estensione di garanzia è prestata nell'ambito del massimale previsto per le Sezioni 2 RCT o 3 RCP ed entro il sottolimito indicato nel prospetto "Massimali Assicurati e Franchigie/Scoperti".

Art. 13) Assicurati addizionali

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT e 3 RCP, e su espressa richiesta dell'**Assicurato**, la **Società** si obbliga a tenere indenni, ai termini e alle condizioni della presente **polizza**, le persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni verso le quali l'**Assicurato** sia obbligato (ai sensi di un contratto o accordo scritto) a fornire una copertura assicurativa per indennizzare tali soggetti di quanto essi siano tenuti a pagare quale civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni per cui è prestata l'**assicurazione**.

Tali soggetti dovranno osservare e soddisfare i termini e le condizioni della presente **polizza** e saranno tenuti indenni esclusivamente nella misura richiesta dal contratto o accordo di cui sopra e solo in relazione alle attività svolte dopo la data di effetto di tale contratto o accordo.

In ogni caso tali soggetti non saranno tenuti indenni in relazione a responsabilità od obbligazioni (a carico di altre persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni) da essi assunte in un contratto o accordo, salvo il caso in cui tali responsabilità od obbligazioni, a cui si applica l'**assicurazione**, sussistano anche in assenza di tale contratto o accordo.

Si precisa che il massimale per **sinistro** indicato nella presente **polizza** rappresenta il massimo esborso della **Società** anche in caso di corresponsabilità tra più **Assicurati**.

I soggetti a cui si applica la presente estensione sono:

- a) i rappresentanti autorizzati dell'**Assicurato** (quando agiscono in tale funzione) ai sensi della Direttiva 93/42/EEC come modificata dalla Direttiva 2007/47/EC;
- b) i produttori a contratto in conto terzi;
- c) le società di ricerca a contratto in conto terzi;
- d) i referenti commerciali di un **prodotto di life science**;
- e) i referenti incaricati di servizi, consulenze o istruzioni di carattere clinico, di laboratorio, di ricerca, di progettazione o supervisione di progettazione o sviluppo in relazione a un **prodotto di life science**;
- f) i rappresentanti legali dell'**Assicurato** (quando agiscono in tale funzione) ai sensi della Direttiva 2001/20/EC sulle sperimentazioni cliniche;
- g) la persona qualificata, responsabile o autorizzata dell'**Assicurato** (quando agisce in tale funzione) ai sensi della Direttiva Europea 2001/83/EC;
- h) i soggetti per conto dei quali l'**Assicurato** svolge l'attività assicurata;
- i) i venditori dei **prodotti assicurati**.

La presente estensione di garanzia non è tuttavia operante per:

- 1. persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni coperti ai sensi di qualsiasi clausola di contenuto analogo alla presente (indipendentemente dalle limitazioni di copertura applicabili a tale clausola);
- 2. dichiarazioni o garanzie fornite senza l'autorizzazione dell'**Assicurato**;
- 3. mancata realizzazione di adeguamenti, ispezioni, servizi o controlli che la persona fisica o giuridica, ente o associazione ha accettato di apportare o che generalmente s'incarica di apportare nel normale corso dell'attività professionale in relazione al **prodotto assicurato** o al **servizio assicurato**;

4. alterazioni chimiche o fisiche nel **prodotto assicurato** causati intenzionalmente dalla persona fisica o giuridica, ente o associazione. La presente esclusione non opera nel caso in cui esista un precedente contratto o accordo scritto nel quale l'**Assicurato** accetti che la persona fisica o giuridica, ente o associazione svolga per suo conto l'operazione sopra descritta;
5. dimostrazioni, installazioni, riparazioni o operazioni di assistenza, ad eccezione di quelle realizzate nei locali della persona fisica o giuridica, ente o associazione in relazione al **prodotto assicurato** o **servizio assicurato**. La presente esclusione non opera nel caso in cui esista un precedente contratto o accordo scritto nel quale l'**Assicurato** accetti che la persona fisica o giuridica, ente o associazione svolga per suo conto l'operazione sopra descritta;
6. **prodotti assicurati** che, dopo la distribuzione o la vendita da parte dell'**Assicurato**, siano stati etichettati o ri-etichettati o utilizzati da o per conto della persona fisica o giuridica, ente o associazione come contenitori, ingredienti o parti di qualsiasi altro materiale o cosa. La presente esclusione non opera nel caso in cui esista un precedente contratto o accordo scritto nel quale l'**Assicurato** accetti che la persona fisica o giuridica, ente o associazione svolga per suo conto l'operazione sopra descritta;
7. ri-confezionamento, salvo il caso in cui tale operazione sia conseguente ad attività ispettive, dimostrative o di controllo o a sostituzione di parti su istruzione del produttore e il ri-confezionamento avvenga con l'utilizzo del contenitore originale. La presente esclusione non opera nel caso in cui esista un precedente contratto o accordo scritto nel quale l'**Assicurato** accetti che la persona fisica o giuridica, ente o associazione svolga per suo conto l'operazione sopra descritta;
8. la fornitura o mancata fornitura di servizi o consulenze professionali, siano o non siano servizi o consulenze professionali normalmente prestate nell'ambito dell'attività della persona fisica o giuridica, ente o associazione, e indipendentemente dal fatto che una richiesta di risarcimento o un procedimento legale venga o non venga rispettivamente avanzata o iniziato da un cliente o altra persona fisica o giuridica, ente o associazione. Con esclusivo riferimento alla fornitura o mancata fornitura di **servizi sanitari**, la presente esclusione non opera in relazione a **danni a persona** causati da:
 - a) un difetto di un **prodotto assicurato** per il quale l'**assicurazione** è prestata; o
 - b) rianimazione cardiopolmonare o altri servizi di primo soccorso, resi anche nell'ambito di una **sperimentazione clinica**.

Art. 14) Spese di salvataggio in caso di sinistri potenziali

Con riferimento alla Garanzia A della Sezione 4 E&O, al fine di mitigare potenziali **sinistri** di clienti dell'**Assicurato**, la **Società** può, a sua discrezione, rimborsare all'**Assicurato** i corrispettivi e le spese addebitate a tale cliente e non riscosse dall'**Assicurato**, a condizione che:

1. tali corrispettivi e spese siano relative a un **prodotto assicurato** o un **servizio assicurato** forniti direttamente al cliente;
2. durante il **periodo assicurativo**, il cliente si sia rifiutato di pagare tali corrispettivi e spese; e
3. il cliente esprima formalmente che le ragioni del mancato pagamento sono direttamente riconducibili al **danno patrimoniale** subito.

La presente estensione sarà operante esclusivamente se:

1. la richiesta di rimborso che si riferisce alla presente estensione venga presentata dall'**Assicurato** alla **Società** per la prima volta durante il **periodo assicurativo**;
2. l'**Assicurato** sia in condizione di dimostrare alla **Società** che:
 - a) ha posto in essere azioni ragionevoli per riscuotere i corrispettivi e le spese;
 - b) proseguire con ulteriori azioni provocherebbe verosimilmente un **sinistro** nei confronti dell'**Assicurato**; e
 - c) desistere da tentativi di riscossione ridurrebbe le probabilità che venga avanzato un **sinistro**;
3. il **sinistro** potenzialmente derivante sia indennizzabile ai sensi della Garanzia A;
4. l'**Assicurato** ponga in essere tutte le misure necessarie per prevenire ogni danno, segua tutte le indicazioni fornite dalla **Società** e fornisca alla stessa tutti i documenti pertinenti, compresi i contratti, la corrispondenza, gli archivi, le fatturazioni e qualsivoglia altra informazione;
5. l'**Assicurato** acconsenta che i **prestatori di lavoro** coinvolti vengano ascoltati dalla **Società**.

Condizioni speciali relative alla presente estensione:

1. Nel caso venga corrisposto un rimborso ai sensi della presente estensione e successivamente venga avanzato all'**Assicurato** un **sinistro** in relazione alla stessa o alla sostanzialmente stessa fornitura di **prodotto assicurato** o **servizio assicurato**, gli importi corrisposti ai sensi della presente estensione saranno considerati quali pagamenti in conto a tale **sinistro**;
2. in seguito a ogni rimborso corrisposto dalla **Società** ai sensi della presente estensione, l'**Assicurato** non dovrà intraprendere alcuna azione per riscuotere quanto ancora gli è dovuto in relazione alla stessa o alla sostanzialmente

Pag. 18 di 36

stessa fornitura di **prodotti assicurati** e **servizi assicurati**. Qualora, in violazione di quanto sopra richiesto, l'**Assicurato** intraprenda azioni per riscuotere quanto ancora gli è dovuto e gli venga avanzato un **sinistro**, la presente **polizza** non sarà operante in alcuna sua parte in relazione a tale **sinistro**;

3. la **Società** non è tenuta a corrispondere alcun rimborso in relazione a qualsiasi componente di profitto o di imposta inclusi nei corrispettivi e nelle spese fatturate;
4. un rimborso corrisposto ai sensi della presente estensione non costituisce un'ammissione o un'assunzione di responsabilità, o una dimostrazione della difettosità o del mancato funzionamento del **prodotto assicurato** o della difettosità o della mancata prestazione del **servizio assicurato**.

Sottolimiti e Franchigia:

La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del massimale previsto per la Garanzia A ed è soggetta al sottolimiti indicato nel prospetto "Massimali Assicurati e Franchigie/Scoperti".

Alla presente estensione di garanzia verrà applicata, in alternativa e a seconda di quale importo sia superiore, la franchigia prevista per la Garanzia A oppure uno scoperto pari al 10% dei corrispettivi e delle spese fatturate.

Art. 15) Perdita di dati o documenti

Con riferimento alla Garanzia A della Sezione 4 E&O, la **Società** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per la perdita o il danneggiamento di dati o documenti di proprietà di **terzi**, compreso software, dati o altre informazioni in formato elettronico quando questi dati o documenti si trovino sotto la custodia dell'**Assicurato** o di persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni a cui l'**Assicurato** li ha affidati e purché la perdita o danneggiamento sia causato da un **atto illecito** coperto ai sensi della Garanzia A.

Si precisa che il termine documento non include il denaro, inteso come mezzo di scambio adottato o autorizzato da uno stato come parte della sua valuta, oppure un contratto, strumento o titolo rappresentativo di tale mezzo di scambio, oppure dati o altre informazioni rappresentative di tale mezzo di scambio o tale contratto, strumento o titolo.

La denuncia di sinistro dovrà essere corredata da giustificativi fiscali di spesa che verranno approvati da un esperto incaricato dalla **Società**.

La presente estensione di garanzia non sarà operante in relazione a:

1. perdita o danneggiamento di dati o documenti al di fuori dell'Unione Europea;
2. perdita o danneggiamento derivanti direttamente o indirettamente da consumo, usura, deterioramento graduale, tarpe o parassiti;
3. danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da una controversia sulla proprietà o titolarità di qualsiasi dato o documento (compresi dati conservati in formato elettronico).

Sottolimito e Franchigia:

La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del massimale previsto per la Garanzia A ed è soggetta al sottolimito e alla franchigia indicati nel prospetto "Massimali Assicurati e Franchigie/Scoperti"

Art. 16) Servizi Sanitari Specifici

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT e 3 RCP, la **Società** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni derivanti da:

1. un difetto di un **prodotto assicurato** per il quale l'**assicurazione** è prestata;
2. istruzioni o avvertenze in relazione a un **prodotto assicurato** fornite dall'**Assicurato** nell'ambito di un campo operativo, quale ad esempio una sala operatoria; o
3. rianimazione cardiopolmonare o altri servizi di primo soccorso prestati dall'**Assicurato**.

ESCLUSIONI

Art. 17) Esclusione derivante dall'applicazione di sanzioni internazionali (applicabile a tutte le garanzie)

La **Società** non sarà tenuta a garantire la copertura Assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o **Risarcimento** né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente **Polizza** qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o **Risarcimento** od il riconoscimento di tale beneficio esponesse la **Società** o la sua Capogruppo/Società Controllante o altre società del Gruppo a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori previsti da leggi, disposizioni o regolamenti dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Questa clausola prevarrà su qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta in questa **Polizza**.

Art. 18) Dolo e violazioni intenzionali

Con riferimento a tutte le Sezioni, sono esclusi dall'**assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti, direttamente o indirettamente, da:

1. qualsiasi azione od omissione dolosa o violazione intenzionale da parte dell'**Assicurato** di qualsiasi legge, regolamento o disposizione di diritto civile o consuetudinario;
2. condotte dolose, fraudolente o penalmente rilevanti di persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni, con il consenso o la conoscenza preventiva di un socio, amministratore, direttore generale o altro membro degli organi direttivi (o loro coniugi) dell'**Assicurato**;
3. azioni od omissioni previste o intese dall'**Assicurato** per causare un danno, anche se il danno causato e accertato è di tipo o grado diverso rispetto a quello previsto o inteso.

Art. 19) Rischi atomici

Con riferimento a tutte le Sezioni, sono esclusi dall'**assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da, o in qualunque modo connessi a, radiazioni ionizzanti o contaminazione causata da radioattività da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da combustione di combustibili nucleari, nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature o assemblati nucleari o loro componenti.

Con esclusivo riferimento alla Sezione 3 RCP, la presente esclusione non opera in relazione ai **danni a persona** o **danni a cose** causati da isotopi radioattivi utilizzati come componenti di, o in relazione a, a un **dispositivo medico** o un **medicinale**, o utilizzati nell'ambito di ricerche mediche.

Art. 20) Danni da sperimentazioni cliniche

Con riferimento a tutte le Sezioni, sono esclusi dall'**assicurazione** danni, perdite, costi e spese derivanti, direttamente o indirettamente, da danni subiti dalle persone fisiche partecipanti a **sperimentazioni cliniche** promosse e/o condotte dall'**Assicurato**.

La presente esclusione non opera in relazione alle **sperimentazioni cliniche**, promosse e/o condotte dall'**Assicurato**, aventi ad oggetto **dispositivi medici** marcati CE e impiegati conformemente alle indicazioni e alle modalità d'uso oggetto di marcatura.

Art. 21) Pratiche relative all'impiego di prestatori di lavoro

Con riferimento a tutte le Sezioni, sono esclusi dall'**assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti, direttamente o indirettamente da danni subiti da qualunque persona, nel corso o meno della prestazione d'opera per conto dell'**Assicurato**, causati direttamente o indirettamente da azioni, omissioni, procedure, pratiche o dichiarazioni connesse all'impiego di **prestatori di lavoro**, compreso:

- a) licenziamento, revoca di incarico o dimissioni;
- b) violazione di un contratto di impiego o apprendistato;
- c) molestie, sia sessuali che di altro tipo;
- d) discriminazione;
- e) privazione di opportunità di carriera;
- f) valutazione o formazione;
- g) referenze;
- h) dichiarazioni non corrette, diffamazione o denigrazione, violazioni di leggi sulla protezione dei dati personali, violazione della privacy, violazione della riservatezza, dichiarazioni dolosamente false, detenzione illegale; o
- i) ritorsione in seguito a delazioni o all'esercizio da parte di una persona dei diritti garantiti dalla legge,
- j) azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell'**Assicurato**, o delle persone delle quali deve rispondere, manifestate attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti,

o per qualsiasi giudizio emesso da un tribunale del lavoro (in relazione o non in relazione agli atti di cui sopra).

Art. 22) Costi dovuti per contratto o restituzione

Con riferimento a tutte le Sezioni, sono esclusi dall'**assicurazione**:

1. importi che costituiscono un ingiusto arricchimento;
2. commissioni, compensi o spese dovute all'**Assicurato** (indipendentemente dal fatto che siano o meno oggetto di una vertenza) o a esso corrisposte, inclusa la restituzione o resa di tali importi;
3. costi o spese per adempiere a un obbligo assunto da o per conto dell'**Assicurato**. La presente esclusione non opera in relazione alla garanzia di cui all'art. 13) "Assicurati addizionali";
4. danni, perdite, costi o spese sostenute da o per conto dell'**Assicurato** o che l'**Assicurato** ha accettato di sostenere, salvo il caso in cui ciò avvenga nell'ambito di una transazione con la quale si esonera da una responsabilità, quando tale transazione venga firmata dalla **Società**, dall'**Assicurato** e dal danneggiato richiedente il risarcimento o suo rappresentante legale.

Art. 23) Danni derivanti dalla fornitura di servizi sanitari e da responsabilità civile professionale

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'**assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti, direttamente o indirettamente, dalla fornitura o mancata fornitura di:

1. **servizi sanitari**; o
 2. servizi, consulenze, istruzioni di natura professionale in genere,
- siano o non siano tali servizi, consulenze e istruzioni normalmente prestate nell'ambito dell'attività dell'**Assicurato** e indipendentemente dal fatto che una richiesta di risarcimento o un procedimento legale sia stato rispettivamente avanzato o iniziato da un cliente o altra persona fisica o giuridica, ente o associazione.

La presente esclusione non opera in relazione all'estensione di garanzia prevista all'art. 16) "Servizi Sanitari Specifici".

Art. 24) Terrorismo

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'**assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti, direttamente o indirettamente, da **terrorismo**.

Art. 25) Danni da amianto, silice e polveri miste

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'**assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, da accertate, presunte o minacciate caratteristiche contaminanti, patogene, tossiche o altrimenti pericolosa dell'**amianto**, del **silice** o delle **polveri miste**.

Si intendono inoltre esclusi danni, perdite, costi o spese derivanti, direttamente o indirettamente, da:

1. richieste, prescrizioni, ordinanze, obblighi o normative che impongono all'**Assicurato** o a un terzo di testare, monitorare, bonificare, rimuovere, contenere, trattare, decontaminare e/o smaltire, neutralizzare, o in qualunque modo rimediare a o accertare gli effetti dell'**amianto**, del **silice** o delle **polveri miste**; o
2. richieste o azioni legali da o per conto di enti pubblici, autorità pubbliche o da terzi in genere per danni, perdite, costi o spese derivanti, direttamente o indirettamente, dal monitorare, bonificare, rimuovere, contenere, trattare, decontaminare e/o smaltire, neutralizzare o in qualunque modo rimediare a o accertare gli effetti dell'**amianto**, del **silice** o delle **polveri miste**.

Art. 26) Prodotti elencati, malattie elencate e tabacco

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'**assicurazione** danni, perdite, costi o spese:

1. derivanti direttamente o indirettamente da qualsiasi difetto, inefficienza, inadeguatezza o condizione pericolosa, compresa l'accertata, presunta o minacciata proprietà contaminante, patogena, tossica o altrimenti pericolosa, di:
 - a) **prodotti elencati**, in qualsiasi formulazione, compresa la loro presenza o il loro utilizzo in qualsiasi lega, sottoprodotto, composto o altro materiale, incluso qualsiasi materiale da riciclare, riparare o recuperare;
 - b) beni, prodotti o materiali che hanno una formula chimica uguale o simile a quelle dei beni, prodotti o materiali descritti alla lettera a) sopra riportata, qualunque sia il nome con cui sono noti;
 - c) beni, prodotti o materiali che sono derivati di beni, prodotti o materiali descritti alle lettere a) e b) sopra riportate, qualunque sia il nome con cui è nota; o
 - d) **classi di prodotti**, qualunque sia il nome con cui sono noti.
2. derivanti, direttamente o indirettamente, da:
 - a) **malattie elencate**, comprese qualsiasi condizione, lesione, malessere o patologia simile o diversa ad esse connessa, qualunque sia il nome con cui sono note;
 - b) l'agente causante di tale condizione, lesione, malessere o patologia simile o diversa ad essa connessa, qualunque sia il nome con cui è nota, e indipendentemente dal fatto che tale agente abbia causato tale condizione, lesione, malessere o patologia o qualunque altra condizione, lesione, malessere o patologia, qualunque sia il nome con cui è nota; o
 - c) l'accertata, tentata od omessa attività di assistenza, test, contenimento, decontaminazione, attenuazione, monitoraggio, neutralizzazione, rimedio o accertamento degli effetti di qualsiasi condizione, lesione, patologia, malessere o agente causante descritto alle lettere precedenti, compresa l'accertata, tentata od omessa cura, diagnosi, prevenzione o trattamento di tale condizione, lesione, patologia o malessere, o l'accertata, tentata od omessa attività di pulizia, rimozione, trattamento o eliminazione dell'agente causante.
3. derivanti, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, da accertata, presunta o minacciata:
 - a) proprietà contaminante, patogena, tossica o altrimenti pericolosa del tabacco o di qualsiasi prodotto connesso al tabacco (per tabacco s'intende la pianta del genus nicotiana, qualunque sia il nome con cui è nota, e qualsiasi prodotto connesso al tabacco, intendendosi per tale: la presenza o l'utilizzo di tabacco in sigari o sigarette o in altre formulazioni da masticare o annusare; sostanze o beni o prodotti chimici, minerali o di altro tipo applicati, rilevati all'interno, spruzzati o usati con il tabacco; filtri, cartine, pipe, incarti o qualsiasi altro accessorio connesso al tabacco; bene, prodotto, servizio, consulenza o istruzione per cessare il consumo di tabacco; fumo o altro residuo secondario solido, liquido, gassoso o termico o connesso a quanto precede);
 - b) difetto, inefficienza, inadeguatezza o condizione pericolosa nel tabacco o in un prodotto connesso al tabacco (come sopra definito);

- c) richiesta, prescrizione, ordinanza, obbligo o normativa che impone all'**Assicurato** o a terzo di testare, monitorare, bonificare, rimuovere, contenere, trattare, decontaminare e/o smaltire, neutralizzare, o in qualunque modo rimediare a o accertare gli effetti del tabacco o di un prodotto connesso al tabacco (come sopra definito);
- d) richiesta di risarcimento o procedimento legale da o per conto di qualsiasi ente pubblico o autorità pubblica o terzi in generale per danni, perdite, costi o spese derivanti, direttamente o indirettamente, dal testare, monitorare, bonificare, rimuovere, contenere, trattare, decontaminare e/o smaltire, neutralizzare, o in qualunque modo rimediare o accertare gli effetti del tabacco o di un prodotto connesso al tabacco (come sopra definito).

Art. 27) Inquinamento

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'**assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da, o in qualunque modo connessi a, accertato, presunto o minacciato: inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.

Art. 28) Esplosivi

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'**assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da detenzione o impiego di esplosivi.

Art. 29) Modifica, ritiro, riparazione, sostituzione o richiamo

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT e 3 RCP, sono esclusi dall'**assicurazione** danni, perdite, costi o spese, incluso il controvalore del **prodotto assicurato**, per perdita d'uso, modifica, eliminazione, ispezione, ritiro, rimozione, riparazione, sostituzione o richiamo di:

1. un **prodotto assicurato**; o
2. di un bene contenente o incorporante un **prodotto assicurato**;

indipendentemente dal fatto che tale perdita d'uso, modifica, eliminazione, ispezione, ritiro, rimozione, riparazione, sostituzione o richiamo venga effettuato dall'**Assicurato** o da terzi.

Con riferimento alla Sezione 3 RCP, la presente esclusione non opera in relazione alla responsabilità civile per **danni a persona** conseguenti a procedure o prestazioni mediche di:

- a) rimozione del **prodotto assicurato** dal corpo di un individuo; o
- b) riparazione o sostituzione del **prodotto assicurato** che è stato impiantato nel corpo di un individuo;

nel caso in cui:

- i. tale prodotto sia un dispositivo medico che ha causato a tale individuo un **danno a persona** prima dell'esecuzione delle operazioni sopra indicate; e
- ii. le operazioni sopra indicate siano necessarie per evitare modificazioni, estensioni o re-insorgenze in tale individuo del **danno a persona** di cui sopra.

Resta in ogni caso escluso dall'**assicurazione** il controvalore del **prodotto assicurato** o di qualsiasi prodotto utilizzato per sostituire il **prodotto assicurato**.

Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'**assicurazione** danni, perdite, costi o spese, incluso il controvalore del **prodotto assicurato**, per modificare, eliminare, ispezionare, ritirare, rimuovere, riparare, sostituire, richiamare:

1. un **prodotto assicurato** o un **servizio assicurato**;
2. un bene contenente o incorporante un **prodotto assicurato** o un **servizio assicurato**;
3. un bene sul quale è o è stato fornito un **servizio assicurato**; o
4. qualsiasi contenuto, informazione o materiale,

indipendentemente dal fatto che tale modifica, eliminazione, ispezione, ritiro, rimozione, riparazione, sostituzione o richiamo venga effettuato dall'**Assicurato** o da terzi.

La presente esclusione non opera in relazione all'estensione di garanzia prevista all'art. 15) "Perdita di dati o documenti".

Art. 30) Condotte anti-trust o anti-competizione

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'**assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da qualsiasi violazione accertata, presunta o minacciata di leggi o regolamenti volti a impedire condotte anti trust o anti concorrenza, abuso di posizioni dominanti, cartelli o fissazione dei prezzi, o altrimenti volti a proteggere la libera concorrenza.

Art. 31) Responsabilità incrociata

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'**assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da danni subiti da:

1. l'**Assicurato**;
2. persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni che controllano l'**Assicurato**, direttamente o indirettamente, perché dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, o della maggioranza dei diritti di voto grazie a un accordo con gli altri azionisti, o del diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione (o dell'organismo direttivo equivalente);
3. persone giuridiche, enti o associazioni di cui l'**Assicurato** dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, o della maggioranza dei diritti di voto grazie a un accordo con gli altri azionisti, o del diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione (o dell'organismo direttivo equivalente);
4. società partecipate, collegate o joint venture nelle quali l'**Assicurato** ha un interesse;
5. soci, amministratori o altri membri di organi direttivi o **prestatori di lavoro** delle persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni dei punti precedenti;
6. mandatarî, eredi, rappresentanti legali o aventi causa delle persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni dei punti precedenti.

Con riferimento alla Sezione 2 RCT, il punto 1 della presente esclusione non opera in relazione a quanto previsto dal secondo paragrafo dell'art. 9) "Responsabilità civile personale".

Art. 32) Prestatori di lavoro

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'**assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da danni subiti da un **prestatore di lavoro** risultanti direttamente o indirettamente dalla prestazione d'opera per conto dell'**Assicurato** o nel corso della stessa.

Art. 33) Gestione delle informazioni, incluse informazioni non richieste o non autorizzate

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'**assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da violazioni accertate, presunte o minacciate di leggi o regolamenti vigenti in qualsiasi giurisdizione che disciplinano, limitano o vietano la raccolta, comunicazione, eliminazione, diffusione, distribuzione, monitoraggio, stampa, pubblicazione, registrazione, invio o trasmissione di contenuti, informazioni o materiale.

Art. 34) Circostanze note o denunciate

Con riferimento alle Sezioni 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'**assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da circostanze, danni o richieste di risarcimento (identificabili o meno come circostanze):

- a) denunciate, interamente o in parte, alla **Società** o ad altro assicuratore su qualsiasi polizza stipulata precedentemente o contestualmente alla presente **polizza**; o
- b) conosciute, interamente o in parte, dall'**Assicurato** prima della data di primo effetto dell'**assicurazione**.

L'**assicurazione** non è prestata per danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da qualsiasi modificazione, estensione o re-insorgenza, in qualunque momento avvenuti, delle circostanze, dei danni o delle richieste di risarcimento di cui sopra.

Art. 35) Responsabilità civile inerente acquisizioni

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'**assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da:

1. proprietà, possesso o uso di qualsiasi bene, attività o organizzazione acquisita dall'**Assicurato**; o
2. condotte di persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni connesse a qualsiasi bene, attività od organizzazione acquisita dall'**Assicurato**,

per qualsiasi **atto illecito**, **fatto dannoso** o danno rispettivamente commesso o avvenuto, interamente o in parte, prima della data di acquisizione, compresa ogni alterazione, prosecuzione o ripresa, in qualsiasi momento, di tale **atto illecito**, **fatto dannoso** o danno.

Art. 36) Beni o prodotti non autorizzati

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'**assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti, direttamente o indirettamente, da accertate, sospettate o minacciate caratteristiche pericolose di beni o prodotti:

1. dichiarati non sicuri, sulla base di tali caratteristiche pericolose, da un'autorità amministrativa o di regolamentazione, indipendentemente dal fatto che i beni o prodotti siano stati dichiarati non sicuri prima o dopo che:
 - a) siano stati creati, sviluppati, venduti, forniti, ceduti in noleggio o sotto licenza a terzi, fabbricati, riparati, installati, ispezionati, adattati, montati, modificati, utilizzati, distribuiti, puliti o trattati; o
 - b) siano stati sostenuti i danni, le perdite, i costi o le spese; o
2. creati, sviluppati, venduti, forniti, ceduti in noleggio o sotto licenza a terzi, fabbricati, riparati, installati, ispezionati, adattati, montati, modificati, utilizzati, distribuiti, puliti o trattati senza l'autorizzazione di un'autorità amministrativa o di regolamentazione.

Art. 37) Danni derivanti da guerra

Con riferimento a tutte le Sezioni, sono esclusi dall'**assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da **guerra**.

Art. 38) Uso di veicoli

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'**assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da proprietà, possesso, conservazione o uso, da parte o per conto dell'**Assicurato**, di:

1. veicoli a propulsione meccanica o rimorchi a essi attaccati, per il cui uso sia previsto dalla giurisdizione applicabile l'obbligo di assicurazione o altro obbligo equivalente. Si precisa che sono pertanto esclusi i danni ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, in conformità alle norme della legge 24 Dicembre 1969 n.990 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 973 del 24 Novembre 1970;
2. aeromobili, mezzi spaziali, aerospaziali, aeroscivolanti o natanti, di qualsiasi genere, dimensione (anche di lunghezza superiore ai ventiquattro metri) e propulsione.

Art. 39) Danni a cose di proprietà o nella cura, custodia, controllo dell'Assicurato

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'**assicurazione** danni, perdite, costi o spese per **danni a cose** subiti da:

1. un bene di proprietà dell'**Assicurato** o dallo stesso amministrato, occupato, preso o dato in locazione o nella sua cura, custodia o controllo;
2. la parte di un bene sul quale l'**Assicurato** o un suo **prestatore di lavoro** presta o ha prestato la sua attività, qualora il danno derivi direttamente o indirettamente da tale attività.

Con riferimento alla Sezione 2 RCT, il punto 1 della presente esclusione non opera in relazione alla responsabilità per **danni a cose** subiti da:

- a) beni di proprietà personale di soci, amministratori o **prestatori di lavoro** dell'**Assicurato** o di persone in visita presso i locali dell'**Assicurato**, compresi gli automezzi di **prestatori di lavoro** e di **terzi** parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti di proprietà o in uso all'**Assicurato**;

- b) locali o suoi arredi o impianti fissi, non di proprietà dell'**Assicurato** o non dallo stesso noleggiati o locati, mentre tali locali sono temporaneamente occupati dall'**Assicurato** allo scopo di realizzare un'opera su tali locali o al loro interno.

Con riferimento alla Sezione 4 E&O, la presente esclusione non opera in relazione all'estensione di garanzia prevista all'art. 15) "Perdita di dati o documenti".

Art. 40) Responsabilità assunte

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP 4 E&O, sono esclusi dall'**assicurazione** danni, perdite, costi o spese che l'**Assicurato**, pur non essendo tenuto a risarcire ai sensi di legge, assume a proprio carico ed è obbligato a indennizzare in forza di un contratto o accordo.

La presente esclusione non opera in caso di responsabilità derivante da un danno per cui è prestata l'**assicurazione** e di cui l'**Assicurato** dovrebbe rispondere anche in assenza di tale contratto o accordo.

La presente esclusione non opera in relazione alla garanzia di cui all'art. 13) "Assicurati aggiuntivi".

Art. 41) Violazione di diritti e leggi sulla proprietà intellettuale

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'**assicurazione** danni, perdite, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da, risultanti in o in qualunque modo connessi a, qualsiasi accertato, presunto o minacciato esercizio, infrazione o violazione da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica, ente o associazione (compreso l'**Assicurato**) di diritti o leggi in merito alla proprietà intellettuale, da intendersi come:

1. marchi di certificazione, diritti d'autore o diritti morali d'autore, diritti su banche dati, diritti che tutelino il *mask work* o la topografia dei semiconduttori, brevetti, disegni o modelli non registrati, tratti distintivi d'immagine che caratterizzano il marchio (*trade dress*), marchi commerciali, marchi collettivi o di servizio;
2. un diritto o interesse legalmente protetto in un segreto commerciale o in un'informazione personale non pubblica riservata o di proprietà;
3. un altro diritto o interesse legalmente protetto in un'espressione, idea, somiglianza, aspetto, immagine, nome, slogan, stile o modo di operare, simbolo, titolo o altra proprietà intellettuale; o
4. una normativa relativa all'abuso di denominazione (*passing off*), pirateria, concorrenza sleale o altre pratiche analoghe.

L'**assicurazione** non è inoltre prestata per il complesso delle pretese risarcitorie contenute in una richiesta di risarcimento o in un procedimento legale, qualora in tale richiesta o procedimento si presuma o si faccia riferimento a un'infrazione o una violazione dei diritti o leggi come sopra intesi, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'**assicurazione** sarebbe altrimenti operante per una parte delle pretese avanzate in tale richiesta o procedimento.

La presente esclusione non opera nel caso in cui la Garanzia B sia operante e l'unica infrazione o violazione dei diritti o leggi come sopra intesi costituisca un **atto illecito** ai sensi della definizione di **danni alle proprietà intellettuali**.

Art. 42) Abusi e Molestie

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT e 3 RCP, sono esclusi dall'**assicurazione** danni, perdite, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da:

- a) accertati, presunti o minacciati abusi o molestie, da parte di chiunque a danno di qualunque persona; o
- b) il rapporto di lavoro o il mantenimento del rapporto di lavoro con, l'indagine su, la supervisione di o la denuncia od omessa denuncia alle autorità competenti di una persona di cui l'**Assicurato** è o è stato mai responsabile e la cui condotta sarebbe esclusa ai sensi del punto a) sopra riportato,

in relazione a una **sperimentazione clinica**.

Art. 43) Furto, sparizioni e perdita di denaro

Con riferimento alle Sezioni 2 RCT, 3 RCP e 4 E&O, sono esclusi dall'**assicurazione** danni, perdite, costi o spese sostenute:

1. per il valore di un bene tangibile, qualora sia accertato o si presuma che tale bene sia andato perso a causa di sparizione o furto accertato o presunto; o
2. per il valore di denaro, qualora sia accertato o presunto che tale denaro sia andato perso a causa di sparizione o furto accertato o presunto oppure abbia subito un danno. Si precisa che per "denaro" s'intende un mezzo di scambio adottato o autorizzato da uno stato come parte della sua valuta, oppure un contratto, strumento o titolo rappresentativo di tale mezzo di scambio, oppure dati o altre informazioni rappresentative di tale mezzo di scambio o di tale contratto, strumento o titolo.

Art. 44) Danni alla privacy

Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'**assicurazione** danni, perdite, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da, risultanti in o in qualunque modo connesse a, qualsiasi accertato, presunto o minacciato **danno alla privacy**.

La presente esclusione non opera in relazione alla Garanzia B, qualora operante.

Art. 45) Danni alla reputazione

Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'**assicurazione** danni, perdite, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da, risultanti in o in qualunque modo connessi a, qualsiasi accertato, presunto o minacciato **danno alla reputazione**.

La presente esclusione non opera in relazione alla Garanzia B, qualora operante.

Art. 46) Attività continuate

Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'**assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti, direttamente o indirettamente, da:

1. un **prodotto assicurato** di cui l'**Assicurato** ceda il possesso materiale;
2. un **servizio assicurato** prestato da o per conto dell'**Assicurato**; o
3. una parte di un'attività o prosecuzione o ripresa di un'attività, quando tale **prodotto assicurato**, **servizio assicurato** o attività venga rispettivamente ceduto, prestato o svolta successivamente alla data di effetto a partire dalla quale, ai sensi dell'**assicurazione** a tale **prodotto assicurato**, **servizio assicurato** o attività si applica un'esclusione o altra limitazione di copertura, oppure, se posteriore, successivamente alla data di scadenza del **periodo assicurativo**.

Art. 47) Ritardi di consegna o fornitura

Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'**assicurazione** danni, perdite, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da, risultanti in o in qualunque modo connesse ad accertati, sospettati o minacciati:

1. ritardi nella consegna, o mancata consegna, di un **prodotto assicurato** o di qualsiasi parte o fase dello stesso; o
2. ritardi nella fornitura, o mancato inizio della fornitura, di un **servizio assicurato** o di qualsiasi parte o fase dello stesso.

Art. 48) Cessazione di fornitura o di assistenza

Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'**assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti, direttamente o indirettamente, da qualsiasi decisione dell'**Assicurato**, accertata, presunta o minacciata, di:

- a) non fornire, o non prestare assistenza a, totalmente o parzialmente e in qualunque momento, qualsiasi contenuto, bene, informazione, materiale, **prodotto assicurato** o **servizio assicurato** che l'**Assicurato** sia tenuto a fornire o al quale l'**Assicurato** sia tenuto a prestare assistenza; o

- b) cessare di fornire, o di prestare assistenza a, totalmente o parzialmente e in qualunque momento, qualsiasi contenuto, bene, informazione, materiale, **prodotto assicurato** o **servizio assicurato** che l'**Assicurato** sia tenuto a fornire o al quale l'**Assicurato** sia tenuto a prestare assistenza.

Art. 49) Ricerche e indagini

Con riferimento alla Sezione 3 RCP, sono esclusi dall'**assicurazione** le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla **Società**.

Art. 50) Compensi e benefit dei prestatori di lavoro

Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'**assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da violazione accertata o presunta di:

- a) leggi o regolamenti;
- b) doveri od obbligazioni dell'**Assicurato** (sia previsti da contratto che dalla legge) in relazione a qualsiasi piano di benefit inteso come:
 1. forma di compensazione connessa a infortuni, disabilità, assistenza sanitaria o previdenziale, circolazione stradale, disoccupazione o alla qualifica di **prestatore di lavoro**;
 2. compensazione differita, pianificazione finanziaria, fondi o schemi pensionistici, schemi di partecipazione agli utili o di compartecipazione azionaria, trattamento di fine rapporto di lavoro o una tantum;
 3. rimborsi spese, vacanze, conti di risparmio, corsi di formazione o indennità di trasferta.
 4. conto, programma, assicurazione, piano, fondo o benefici analoghi.

È compresa ogni attività di amministrazione, progettazione, divulgazione, iscrizione, fondazione, finanziamento, assistenza, gestione, marketing e ogni altra attività analoga in relazione alle forme di compensazione sopra elencate.

La presente esclusione opera indipendentemente dal fatto che l'**Assicurato** agisca in qualità di fiduciario o in qualsiasi altra capacità o per conto di un **prestatore di lavoro** o di altra persona fisica o giuridica, ente o associazione.

Art. 51) Accessi e/o utilizzi non autorizzati

Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'**assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente da qualsiasi accertata, presunta o minacciata **violazione della sicurezza informatica**.

La presente esclusione non opera in relazione alla Garanzia B, qualora operante.

Art. 52) Danni a cose, danni a persona, turbative

Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'**assicurazione** danni, perdite, costi o spese per:

1. **danni a persona**;
2. **danni a cose**;
3. danni subiti da una persona fisica o giuridica, ente o associazione, derivante da un'interferenza o una turbativa all'uso o godimento di un bene immobile o di una servitù di aria, luce, acqua o passaggio relativa a un bene immobile.

La presente esclusione opera anche in relazione a qualsiasi obbligo di condividere danni, perdite, costi o spese per i danni sopra elencati o di rimborsare qualsiasi persona fisica o giuridica, ente o associazione che sia tenuta a pagare danni, perdite, costi o spese per i danni sopra elencati.

La presente esclusione non opera in relazione all'estensione di garanzia prevista dell'art. 15) "Perdita di dati o documenti".

Art. 53) Opere, installazioni, cose trasportate, mezzi meccanici

Con riferimento alla Sezione 2 RCT, sono esclusi dall'**assicurazione** danni, perdite, costi o spese:

- a) cagionati dalle opere e installazioni in genere dopo la consegna al committente, da macchine, merci e prodotti fabbricati e/o lavorati dopo la consegna a terzi;
- b) a beni tangibili trasportati, rimorchiati, sollevati, caricati e scaricati;
- c) cagionati da mezzi meccanici e macchine operatrici semoventi che siano condotti o azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 54) Decompilazione o reverse engineering

Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'**assicurazione** danni, perdite, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da o in qualunque modo connessi ad accertata, presunta o minacciata decompilazione o *reverse engineering* di:

1. software o altro computer code o loro contenuto o materiale sorgente, di qualsiasi persona fisica o giuridica, ente o associazione; o
2. metodo o processo, di qualsiasi persona fisica o giuridica, ente o associazione, progettato per controllare o facilitare un'operazione o altro utilizzo di un computer o di altro sistema automatizzato,

commesso dall'**Assicurato** o da terzi con il suo consenso o con la sua conoscenza.

Inoltre l'**assicurazione** non è prestata per il complesso delle pretese risarcitorie contenute in una richiesta di risarcimento o in un procedimento legale, qualora in tale richiesta o procedimento si presuma o si faccia riferimento a una accertata, presunta o minacciata decompilazione o *reverse engineering* come sopra descritto, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'**assicurazione** sarebbe altrimenti operante per una parte delle pretese avanzate in tale richiesta o procedimento.

La presente esclusione non opera nel caso, e fino alla misura in cui, la decompilazione o il *reverse engineering* sia stato espressamente autorizzato dal proprietario del codice, metodo o processo o sia permesso dalla legge o dai regolamenti applicabili.

Art. 55) Tutela inibitoria e risarcimenti non pecuniari

Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'**assicurazione** costi o spese per adempiere a un ordine o un accordo contenente un obbligo di fare o astenersi dal fare o un risarcimento di tipo non pecuniario.

Art. 56) Sinistri o procedimenti da enti pubblici e autorità statali

Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'**assicurazione** danni, perdite, costi o spese in qualunque modo connessi a una richiesta di risarcimento o a un procedimento legale rispettivamente avanzato o iniziato da o per conto di un ente pubblico o da un'autorità statale.

La presente esclusione non opera in relazione alla responsabilità per i danni per cui è prestata l'**assicurazione**:

1. sostenuti dall'ente pubblico o dall'autorità statale in conseguenza della sua proprietà, detenzione o utilizzo di **prodotti assicurati** o **servizi assicurati**;
2. che sarebbe a carico dell'**Assicurato** nei confronti di una persona fisica o giuridica, ente o associazione (che non sia un ente pubblico o autorità statale) a causa di una richiesta di risarcimento o di un procedimento legale di un ente pubblico o autorità statale contro tale persona fisica o giuridica, ente o associazione in conseguenza della proprietà, detenzione o utilizzo di **prodotti assicurati** o **servizi assicurati**; o
3. che sarebbe a carico dell'**Assicurato** in assenza di tale richiesta di risarcimento o procedimento legale rispettivamente avanzato o iniziato da o per conto di un ente pubblico o autorità statale.

Art. 57) Mantenimento di contratti e licenze

Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'**assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o indirettamente dall'accertata, presunta o minacciata decisione dell'**Assicurato** di:

1. non dare effetto a, non mantenere, non procurare, non ottenere; o
2. cancellare, lasciare scadere, modificare, non rinnovare, revocare, sospendere o altrimenti invalidare,

totalmente o parzialmente e in qualunque momento, una garanzia, assicurazione, locazione, licenza, ordine, permesso o altro contratto o accordo a cui l'**Assicurato** sia tenuto a dare effetto o che l'**Assicurato** sia tenuto a mantenere, procurare od ottenere.

Art. 58) Inesatta descrizione dei prezzi

Con riferimento alla Sezione 4 E&O, sono esclusi dall'**assicurazione** danni, perdite, costi o spese derivanti, direttamente o indirettamente, da qualsiasi inesatta descrizione del prezzo di un bene, prodotto o servizio.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 59) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Fatto salvo l'esercizio del diritto all'Oblio Oncologico, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **Contraente** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**assicurazione** (artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile).

Art. 60) Altre assicurazioni

L'**Assicurato** deve comunicare per iscritto alla **Società** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Se l'**Assicurato** omette dolosamente di dare l'avviso, la **Società** non è tenuta a pagare l'**indennizzo**. In caso di **sinistro**, l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 codice civile).

Art. 61) Pagamento del premio

L'**assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella presente **polizza** se il **premio** o la prima rata di **premio** sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il **Contraente** non paga i **premi** o le rate di **premio** successivi, l'**assicurazione** resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 codice civile).

I **premi** devono essere pagati all'**intermediario** al quale è assegnata la presente **polizza** oppure alla **Società**.

Art. 62) Regolazione del premio

Il **premio** viene corrisposto in anticipo in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella presente **polizza** ed è regolato alla fine di ciascun **periodo assicurativo** secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del **premio**, fermo il **premio** minimo stabilito in **polizza**.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni **periodo assicurativo**, il **Contraente** deve fornire per iscritto alla **Società** gli elementi variabili contemplati nella presente **polizza** per il calcolo del **premio**.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della **Società**.

Se il **Contraente** non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la **Società** può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il **premio** anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al **periodo assicurativo** per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto della **Società** di agire giudizialmente per ottenere la risoluzione del contratto o quanto altro riterrà opportuno.

Per i contratti scaduti, se il **Contraente** non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del **premio**, la **Società**, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i **sinistri** verificatisi nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del **premio** dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La **Società** ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il **Contraente** è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 63) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'**assicurazione** devono essere provate per iscritto.

Art. 64) Aggravamento del rischio

Il **Contraente** deve dare comunicazione scritta alla **Società** di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla **Società** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**assicurazione** (art. 1898 codice civile).

Art. 65) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la **Società** è tenuta a ridurre il **premio** o le rate di **premio** successivi alla comunicazione del **Contraente** (art. 1897 codice civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 66) Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di **sinistro**, e a parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 1913 del codice civile, l'**Assicurato** deve darne avviso scritto all'Intermediario a cui è assegnata la presente **polizza** oppure alla **Società** entro nove giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo** (art. 1915 codice civile).

L'**Assicurato** inoltre rilascia alla **Società** il consenso per il libero accesso a qualsiasi informazione relativa ai **sinistri** risarcibili a termini della presente **polizza**.

Art. 67) Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni **sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**indennizzo**, la **Società** e il **Contraente** potranno recedere dall'**assicurazione** con preavviso di 30 giorni. In tale caso la **Società**, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di **premio**, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 68) Rinnovo dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, spedita con le modalità previste all'art. 70) "Forma delle comunicazioni" almeno 30 giorni prima della scadenza del **periodo assicurativo** in corso, l'**assicurazione** è rinnovata tacitamente per i 12 mesi successivi.

Art. 69) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'**assicurazione** sono a carico del **Contraente**.

Art. 70) Forma delle comunicazioni

L'**Assicurato** e/o il **Contraente** potranno inviare alla **Società** e/o all'Intermediario, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, posta certificata o altro valido mezzo documentabile, tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto (ad eccezione di quanto riportato al secondo paragrafo). Le comunicazioni fatte dall'**Assicurato** e/o dal **Contraente** all'**Intermediario** potranno intendersi come fatte alla **Società** soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima e alla condizione essenziale che la loro data sia certa. Resta comunque inteso che le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine o un aggravamento di rischio avranno efficacia soltanto se trasmesse alla **Società** e avranno efficacia dal momento della ricezione.

La disdetta e ogni altra comunicazione che comporti la cessazione della copertura assicurativa dovrà essere inviata dal **Contraente** alla **Società** mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata. A tale scopo resta inteso che avrà valore la data di spedizione risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione.

Art. 71) Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La **Società** assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

Ai sensi dell'art. 1917 del codice civile, sono a carico della **Società** le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella presente **polizza**. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra **Società** e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

Ove lo ritenga opportuno, la **Società**, con il consenso scritto dell'**Assicurato**, potrà transigere in ogni **sinistro**. Nel caso in cui l'**Assicurato** non dia il proprio assenso alla transazione, la responsabilità della **Società** per i danni conseguenti al **sinistro** non supererà l'importo per il quale la **Società** avrebbe potuto transigere, oltre a costi, carichi e spese maturate alla data in cui la **Società** propose per iscritto la transazione all'**Assicurato**.

La **Società** non riconosce spese incontrate dall'**Assicurato** per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 72) Arbitrato

In caso di disaccordo sull'ammontare del **sinistro**, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se siano dovuti gli **indennizzi** a un collegio di tre periti, nominati uno per parte e il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio. Questo risiede presso la sede della **Società**. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 73) Rinvio alle norme di legge

L'**assicurazione** è regolata dalla norme di legge italiana, alla quale si rinvia per tutto quanto non è qui espressamente regolato.

Art. 74) Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o esecuzione del presente contratto, il foro competente sarà esclusivamente quello di Milano, Italia.

IL CONTRAENTE

Chubb European Group SE
Rappresentanza Generale per l'Italia
Il Legale Rappresentante
Orazio Rossi

CONDIZIONI PARTICOLARI

In seguito a specifica pattuizione fra le Parti, si intendono valide ed operanti le seguenti condizioni particolari:

VALIDE PER LA SEZIONE 1 RCO

VALIDE PER LA SEZIONE 2 RCT

VALIDE PER LA SEZIONE 3 RCP

VALIDE PER LE TUTTE LE SEZIONI 1 RCO, 2 RCT, 3 RCP E 4 E&O

IL CONTRAENTE

Chubb European Group SE
Rappresentanza Generale per l'Italia
Il Legale Rappresentante
Orazio Rossi

Dichiarazioni del Contraente

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso le Condizioni di Assicurazione, il Documento Informativo per il Contraente, e il Modulo di proposta, ove previsto.

Qualora si siano concordate Condizioni Particolari di Assicurazione aggiuntive rispetto a quanto espressamente richiamato nella documentazione precontrattuale precedentemente consegnata, il Contraente dà e prende atto che le stesse sono state concordate e negoziate tra le Parti e che vanno ad integrare ed eventualmente a derogare quanto disciplinato nella predetta documentazione precontrattuale. È fatto salvo l'esercizio del diritto all'oblio oncologico.

Luogo e data

Firma del Contraente
(se Ente, Ditta o Società apporre anche il timbro)

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Art. 2	Inizio e termine delle garanzie (RCP/E&O: claims made)
Art. 3	Estensione territoriale
Art. 4	Limiti di Indennizzo
Art. 5	Franchigie
Sezione	ESCLUSIONI
Art. 62	Regolazione del premio
Art. 66	Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
Art. 67	Disdetta in caso di sinistro
Art. 68	Rinnovo dell'assicurazione
Art. 72	Arbitrato
Art. 74	Foro competente

Informativa sul trattamento dei Dati Personali

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group SE – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali forniti dal contraente o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro.

I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo consenso dell'interessato, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti allo stato di salute dell'interessato stesso (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni specifica richiesta. Inoltre nel caso venga richiesto lo specifico consenso espresso dell'interessato, i dati potranno essere utilizzati per contattarlo con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviargli offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento l'interessato potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte. L'interessato ha diritto di accedere ai Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951 – Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, si ricorda che ogni interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link <https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx>. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com.

Preso atto dell'informativa qui sopra riportata, fornitemi all'atto della sottoscrizione della polizza, acconsento al trattamento dei dati personali e/o sensibili per finalità assicurative, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti.

Luogo e data: _____

Il Contraente
(Timbro e firma)

Norme da seguire in caso di Sinistro

Norme generali (per tutti i Sinistri)

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- adoperarsi diligentemente per il contenimento e la diminuzione del danno;
- fornire denuncia dettagliata all'Intermediario ed alla Chubb European Group SE inviando le richieste di Risarcimento e la documentazione sui danni;
- collaborare alla ricerca delle cause del Sinistro ed entità dei danni, conservando ogni elemento utile a tale scopo.

Norme particolari (per i Sinistri indicati)

A) Per i Sinistri R.C. Verso Prestatori di Lavoro Subordinato occorre fornire:

- Copia denuncia inoltrata all'INAIL.
- Copia verbale di ispezione eventualmente rilasciato dalla A.S.L., I.S.P.E.S.L. o altra autorità intervenuta.
- Ogni comunicazione che dovesse pervenire dall'Autorità Giudiziaria (avviso di procedimento etc.), dall'INAIL o dai danneggiati.
- Certificato medico iniziale e – quando disponibile – certificato di guarigione.

B) Per i Sinistri R.C. Prodotti occorre fornire:

- a) Modalità e cause del Sinistro e relative indagini svolte e in corso.
- b) Documentazione sul prodotto:
 - ordini, bolle, fatture, contratto relativo alla vendita,
 - scheda tecnica, depliant, istruzioni per l'uso, esito controllo di qualità e/o collaudo del prodotto,
- c) Indicare eventuale Rivenditore e Installatore del prodotto,
- d) Precisare se il prodotto è fabbricato dall'Assicurato o da Terzi o con componenti forniti da Terzi e quali.
- e) Indicazione ed eventuale documentazione sulla natura e quantità dei danni.

N.B. Se il prodotto è fabbricato da Terzi, è necessario:

- a) indicare entro 3 mesi al danneggiato gli estremi del Produttore (ex D.Lgs del 06/09/2005 n. 206),
- b) notificare il Sinistro al produttore.